

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Risposta dei senatori Pinelli e Gioia agli appunti fatti loro dal senatore Sclopis nel suo discorso pronunciato nella seduta precedente — Discorso del ministro di grazia e giustizia — Dichiarazioni personali del senatore De Cardenas — Risposta del senatore De Margherita al ministro di grazia e giustizia — Incidente in ordine all'articolo 45 del regolamento del Senato — Osservazioni dei senatori De Cardenas, Sclopis e Della Torre — Replica del senatore Sclopis — Spiegazioni del senatore Di Calabiana.*

La seduta si apre alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2029. Diversi abitanti dei comuni di Borgomasino, Traversella, Settimo Vittone, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo e Trausella, provincia d'Ivrea, ritrattano le firme da essi apposte ad altrettante petizioni sposte al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano invece il rigetto.

2030. Ghiglietti Giuseppe di Pinerolo (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

PRESIDENTE. Rendo conto al Senato d'un omaggio fattogli dal sindaco di Oristano di 10 esemplari dell'orazione funebre detta in quella chiesa metropolitana nei solenni funerali della regina Maria Adelaide.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Continuandosi nella discussione generale della legge sulla soppressione dei conventi, accordo la parola al senatore Pinelli.

PINELLI. Designato dall'onorevole senatore Sclopis per primo tra i suoi contraddittori, quantunque dal lato della dottrina dovessi tra questi tenere certamente l'ultimo luogo, io debbo chiedere a questa Camera pochi istanti ancora di quella benignità colla quale le piacque darmi ascolto. Se mi tocca questa sorte per aver per tanto tempo combattuto nello stesso campo a fianco dell'onorevole collega e dotto mio amico, io ben l'accerto che di tal comunanza di principii non sono punto immemore, e mi auguro di poterla invocare forse in altra occasione con migliori auspicii, tostochè sarà cessato quel dissenso che mi sembra solo esser sorto circa qualche parziale applicazione.

Nè sono io già soltanto che abbia notato quel vizio che mi sembrò scorgere nel sistema adottato da due onorevoli membri dell'ufficio centrale, e, se non erro, l'onorevole senatore Fraschini ultimamente avvertiva come quella frazione dell'ufficio cui appartiene l'onorevole membro che mi ha interpellato, mentre ammette i principii fondamentali sui quali la legge riposa, ne respinge poi le legittime conseguenze.

Ed anzi, dopo la dichiarazione fatta a nome di questa frazione dell'ufficio centrale nella seduta di ieri, la questione dal campo del diritto sembrerebbe tratta oramai sovra quello del fatto; mentre, se ben ricordo, l'onorevole membro indicava qual modo ottimo di provvedere in questa congiuntura quello di un'inchiesta parlamentare; la quale, se dovesse esercitarsi con quella pienezza di mezzi e di effetti che sarebbe richiesta a condurla a buon fine, ognuno scorge quanto solennemente stabilirebbe l'autorità nel Parlamento di provvedere sulla sussistenza o no delle corporazioni religiose.

Lieto pertanto di aver preso atto, dirò così, della conclusione finale della frazione dell'ufficio centrale cui appartiene l'oratore inteso ieri, toccherò brevemente di certi appunti che mi furono fatti, sia in comune con altri contraddittori, sia a me in particolare.

Io non posso anzitutto lasciar passare inosservato il grado e l'importanza che in questa discussione crede il mio onorevole collega di dover assegnare alle istruzioni che nel secolo scorso si davano dal re al suo Senato di Piemonte, siccome espressione la più legittima dei diritti che gli spetterebbero segnatamente come *fondatore* dei benefici e *protettore* della Chiesa.

Io farò astrazione dal cercare se un'istruzione data ad una Corte giudiziaria dalla Corona possa essere veramente quel circolo di Popilio entro cui si abbia a restringere l'azione di un libero Parlamento, o se non piuttosto quelle istruzioni, sia quella del 1728, sia quella del 1731, non siano fatte per servire presentemente di norma a quei consiglieri della Corona che ora si trovano incaricati in forza

dell'articolo 18 dello Statuto di trattare le materie in esso comprese, come di prerogativa della Corona in riguardo ai benefici ecclesiastici.

Io mi limiterò ad osservare come tali istruzioni fossero fatte essenzialmente per servire di norma, l'una circa la esecuzione del concordato in quell'epoca concluso col Papa Benedetto XIII, l'altra in riguardo a quegli usi che, come eccezioni, sussistevano nei paesi ceduti dalla Francia; e ne citerò in prova le parole stesse con cui termina l'istruzione del 1728:

« A questa nostra istruzione vanno uniti i documenti ai quali è appoggiata, e così, oltre il Breve e Concordato per le materie beneficarie e quelle di giurisdizione ed immunità, le altre Bolle o Brevi emanati a favore della nostra Real Casa, ecc. »

Il prendere pertanto tali istruzioni siccome base esclusiva dei diritti del potere civile nelle relazioni dello Stato colla Chiesa, sarebbe seguire, a mio avviso, una via assai pericolosa, e che certo non condurrebbe all'adeguata risoluzione delle questioni che si agitano nella sfera legislativa. E su questo punto io starò contento a due esempi; l'uno tratto dall'epoca del 1773, in cui seguiva la soppressione della Compagnia di Gesù, l'altro più a noi prossimo, che è l'abolizione del foro ecclesiastico pronunciata nel 1850, ed a cui mi è grato il rammentare come fosse pure assenziente l'onorevole collega che ieri ha parlato.

Io sfido il medesimo a trovare nell'istruzione citata l'articolo su cui fondare i diritti fatti valere dalla Corona nella succennata epoca per ragione di vacanti, diritti che incontestabilmente però le spettavano, benchè non compresi in alcuna delle accennate istruzioni, oppure l'articolo per cui il privilegio del foro concesso agli ecclesiastici fosse dichiarato revocabile a beneplacito del principe.

E giacchè sono a parlare di vecchie prammatiche, non posso lasciar inosservata neppure l'applicazione che si è preteso fare dell'opera: *De l'autorité des Rois touchant l'administration de l'Eglise*, tanto più perchè nella lunga discussione che ha già percorso l'attuale progetto di legge anche fuori di questo recinto ho osservato aver servito di testo a qualche oratore, ma, secondo me, senza che punto sia stato esatto il modo in cui si è argomentato dal contenuto in uno dei capi di quel libro.

Si tratta ivi delle alienazioni a cui si devenga per autorità del principe, e dopo che vi si è parlato dei casi in cui l'alienazione è semplicemente autorizzata dal re « en qualité de protecteur de l'Eglise, » si soggiunge poscia:

« Au contraire il y a des cas où le roi peut ordonner l'aliénation des biens de l'Eglise de son autorité absolue, tantôt en qualité de protecteur, tantôt en qualité de magistrat politique:

« En qualité de protecteur quand il s'agit d'une aliénation utile à l'Eglise;

« En qualité de magistrat politique quand il s'agit d'une aliénation nécessaire au bien public. »

E si citano in appoggio dell'uno e dell'altro caso le leggi di Giustiniano.

Premesso ciò a guisa di principio, l'autore, sia egli Omer Talon od altro scrittore, che non monta il ricercare, si fa da sè stesso la difficoltà come tuttavia avvenisse che a quegli editti con cui si prescrivessero in Francia alienazioni di tal sorta fosse solito a precedere un assenso del clero prestato in analoghe deliberazioni delle assemblee del clero che prendevano le denominazioni di *dons gratuits*, ovvero *dons extraordinaires*.

E per spiegare tal forma allora in uso, l'autore si fa ad osservare che « l'Eglise étant propriétaire incommutable de ses biens, il ne serait pas juste qu'elle fût de pire condition que les autres propriétaires dont on ne peut aliéner les biens que de leur propre consentement. »

Del resto notate, o signori, che quivi si tratta d'alienazioni di porzioni indefinite del patrimonio totale della Chiesa, di alienazioni che, estese più generalmente, avrebbero equivaluto alla legge portata dall'Assemblea francese del 1789. E non si tratta già dell'alienazione o devoluzione della dote di una o di un'altra sorta di corpi o stabilimenti cui si facesse luogo per cause inerenti alla natura dei medesimi, con qual genere di questioni non hanno nè punto, nè poco che fare i testi ricavati da quell'opera e citati all'occasione di questa discussione.

Ma ciò bensì che vi ha che fare, e che merita assai di essere notato, si è l'avvertenza che vi si legge relativamente al genere di alienazioni poc' anzi menzionate, e che non ho inteso citarsi dall'oratore che ne ha parlato; questa avvertenza con cui si esclude ogni intervento in proposito d'una podestà qualunque estranea allo Stato, viene espressa in queste parole:

« Appartiendra-t-il (dice l'autore) à la Cour de Rome, par exemple, de juger si le prince a besoin d'un secours extraordinaire? Lorsque la Cour de Rome ignorera ou feindra d'ignorer, peut-être, pour son intérêt particulier la qualité de ses besoins, etc. »

Lascio che ognuno giudichi se le illazioni pretese trarsi dall'autorità dell'opera sovra citata stiano a favore o piuttosto contro della tesi per la quale è invocata.

E passerò a quell'argomento che l'onorevole membro ha mosso contro il mio ragionamento in particolare e che riguarda l'abrogazione implicita che nell'articolo 1° dello Statuto, come sta concepito, si ravvisa, a mio parere, di quella privilegiata condizione in cui erano tenute le leggi della Chiesa in riguardo allo Stato, o, in altri termini, di quella protezione in forza della quale si assumeva il capo dello Stato di promuoverne l'osservanza.

L'appunto che a questo supposto si fa quello si è che ne verrebbe crollato il fondamento stesso di questo provvedimento che si vorrebbe adottare; ma io a questo riguardo mi limito ad osservare che l'articolo dello Statuto pronunciando la religione cattolica religione dello Stato, dal momento che vi esiste religione dello Stato, vi esiste nello Stato il diritto di protezione e di sorveglianza. Questo diritto però non si deve confondere con quell'eccezionale e privilegiata protezione accordata alla legge ecclesiastica nel foro civile, alla quale è relativa la disposizione che è stata totalmente omissa nello Statuto.

Questa distinzione fra l'una e l'altra specie di protezione io credo che sia stata abbastanza chiaramente esposta e dimostrata nel mio ragionamento onde non sia mestieri di soffermarmivi.

Però mi preme di far osservare come quell'articolo appunto si debba credere abrogato, perchè non potrebbe assolutamente conciliarsi coll'esistenza dell'attuale sistema politico, e particolarmente con tutto ciò che concerne la giurisdizione, perciocchè scopo principale di una tale disposizione quello si era di mantenere la concordia fra le due podestà in fatto di giurisdizione.

Ora io domando quale sorta d'influenza possa ancora attualmente esercitare quest'articolo quando è stato abolito il privilegio del foro.

Io non abuserò dei momenti che piacque alla Camera di

ricordarmi, perciò non mi dilanherò sopra ciò che riflette un altro punto assai essenziale del mio ragionamento (che fu anche segno di osservazione per parte dell'onorevole membro dell'ufficio centrale), quello cioè in cui io mi valsi dell'autorità del Savigny onde far conoscere quale fosse il pretto, genuino spirito della legislazione romana in fatto di corporazioni religiose, in riguardo alla loro giuridica personalità. La cortesia e la giustizia che mi venne usata nel rammentare i testi da me citati mi toglie ogni timore che abbia potuto ravvisarsi meno fedele ed esatta la citazione.

Mi pare che a questo riguardo non sia stata fatta alcuna osservazione, ma unicamente siasi preteso che, preso nel suo complesso, questo passo dell'autore da me citato venisse a provare come vi fossero dei corpi, i quali avessero un'esistenza tale che non doveva dipendere dall'arbitrio del potere civile.

Io accordo di buon grado questo risultato, ma la diversità sta soltanto nell'applicazione.

Io credo che sorga evidentemente dalle parole stesse del Savigny, come vi siano certi enti morali, i quali siano indipendenti, come ve ne siano invece degli altri, i quali riconoscono assolutamente di fatto e di diritto l'esistenza loro dalla legge, e che quindi trattandosi in questo caso di corpi morali, i quali di fatto e di diritto devono la loro esistenza alla legge, possono perciò venirne dalla legge privati. La qual cosa pare a me abbastanza per sé palese, parlando di corpi monastici, la cui reintegrazione presso di noi, com'è noto, non rimonta che ad un'epoca assai prossima.

Questo è il sistema del Savigny.

Ma se l'onorevole membro dell'ufficio centrale non vuole fermarsi a questo unico autore, può facilmente avere riscontro di queste stesse dottrine in altri assai più noti, che non è certamente mestieri che io indichi alla sua sagacità ed al suo sapere. Dirò solo che avrebbe, per esempio, trovato nel Voet, il quale è tra i più divulgati interpreti della giurisprudenza del nostro paese in fatto di diritto romano, che le cose sacre non possono distrarsi dalla loro destinazione, ma che con tutto ciò i beni, i quali formano dote di una chiesa, possono, in caso che divengano superflui a quel dato stabilimento, venire dall'autorità del principe convertiti in altro miglior uso.

Questa è la dottrina insegnata chiaramente dal Voet, e verrà anche citandone le parole: *et si acquisita uni ecclesiae bona superflua appareant, applicanda erunt usibus ecclesiae indigentioris. (De rerum divisione, n° 6.)*

Se si ricorre poi all'Antonio Matteo, in esso si trova chiaramente espressa la dottrina che i corpi ecclesiastici non sono da riferirsi tra le università in genere, nel cui novero sono i comuni, ma sono veri collegi.

Ed il principio che dà l'Antonio Matteo sopra i collegi è formulato in queste parole: *sunt enim collegia regulariter prohibita nisi si quae nominatim permittuntur (De criminibus, tit. De collegiis illicitis, n° 5);* e prescindendo da altre osservazioni, dalle quali risulta come questi stabilisca una distinzione tra le università in generale e i collegi propriamente detti, nel qual novero dichiara che sono compresi i monasteri, bastano al proposito queste sue parole: *quod tradunt..... ea re differre collegium a corpore quod collegae cohabitent: qui sunt eiusdem corporis possint etiam separatim habitare, id nequaquam verum est ac solis prope monachorum collegiis convenit.*

fa pertanto astrazione da quel sistema di prote-

zione esclusiva e privilegiata che favorì l'ingerenza di un'autorità estranea allo Stato negl'interessi temporali della Chiesa, ingerenza incompatibile colle nostre politiche istituzioni; se si fa, dico, astrazione da una tale ingerenza, che fu il risultato di una malintesa protezione accordata oltre la misura di quello che si deve alla Chiesa nello Stato, non vi è dubbio che tali teorie stabiliscono a favore del potere civile, come il diritto della creazione dell'esistenza dei corpi ecclesiastici, così anche quello di revocare quest'esistenza quanto alla personalità giuridica.

Questo principio, lungi dal potersi dire un principio nuovo, è conforme a tutte le massime ricevute nelle varie monarchie cristiane, e si connette colle teorie le più riconosciute dai più riputati giureconsulti in tutto ciò che concerne la materia dei collegi e delle corporazioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Gioia.

GIOIA. Allorquando nella tornata di ieri l'onorevole senatore Sclopis indirizzò una sua censura, per verità un po' amarognola, a quella parte del mio discorso, che ne è come il preambolo, io stimai che, per rispondere adeguatamente, fosse necessario di riassumere quella tesi censurata, dimostrando che veramente essa trovava luogo congruo e conveniente nella presente discussione.

Ma fatti poi migliori pensieri, e considerando in ispecie il gran tempo che già si è consumato in questa stessa discussione, ho risoluto di spedirmi con poche parole, le quali saranno più che sufficienti al fine che mi propongo.

L'onorevole senatore conte Sclopis pare che intenda che, quando una tesi arriva in questo Parlamento, si debba proprio trattarla nei termini coi quali viene proposta, senza guardare nè in alto, nè in basso, nè a diritta, nè a sinistra, alla maniera, si direbbe, che si fa dai causidici, i quali non possono uscire dalla specie sopra cui versa il loro discorso.

Ma noi non siamo causidici, noi siamo Parlamento, e tutti sanno essere debito dei Parlamenti di guardare le cose un po' in largo, nella loro origine, nei loro nessi, nelle loro affinità, nelle loro conseguenze anche più remote.

Della qual cosa l'istesso signor conte Sclopis ci ha dato molte volte bellissimi esempi; perchè l'abbiamo sentito, e con molto piacere sentito, in occasione anche di argomenti tenuissimi, rallegrare le nostre adunanze con dicerie splendissime. Dunque io non so perchè egli non voglia lasciare ad altri quella libertà di cui in più d'un caso egli ha fatto uso, e con tanta sua lode.

Io so bene che qui si tratta di frati e di monache, si tratta di soppressione di conventi, e non d'altro. Questa è la nostra tesi; ma congiunta strettamente a questa ve ne ha un'altra di assai maggiore importanza, la quale un Parlamento non deve certo perder di vista.

Possiamo infatti, o signori, dissimulare a noi stessi che, a fronte della legge che stiamo oggi discutendo, vi è un Monitorio pontificio che la riprova e la condanna? Possiamo noi dissimulare che in quel Monitorio, mentre si condanna e si riprova questa legge, si condannano e si riprovano ad un tempo tutte, o gran parte delle più importanti giurisdizioni dello Stato, antiche e nuove? Possiamo noi dissimulare che, respingendo questa legge, si porgerebbe un grandissimo argomento a credere che il Parlamento inclinasse verso le idee esposte, per modo indiviso e quasi solidale in quell'importante documento?.... Idee e concetti da cui ogni cittadino che ami la sua patria pur deve aver come debito di tenersi di gran lunga lontano?

Ne questi, o signori, sono pensieri di me solo, ma di tutti. A questo punto convergono i discorsi comuni, a questo accenna di continuo la stampa periodica, a questo gli affetti e le paure di quanti sono onesti e leali cittadini.

Ora vorrebbe il signor conte Sclopis che un argomento sì grave, il quale così da vicino interessa l'autonomia e l'indipendenza dello Stato, fosse lasciato in disparte per la sola ragione che non si trova compreso nel testo appunto, e nelle parole della legge che ci viene sottoposta? Vorrebbe il signor conte Sclopis che quest'argomento fosse riguardato quasi estraneo o indifferente da un'assemblea politica, la quale ha per primo e principale dovere di apprezzare le giuste suscettibilità del paese, e di esaminare con largo studio tutti i lati e tutti gli aspetti delle questioni che le vengono sottoposte?

Io per me dichiaro che mi compiaccio e mi onoro altamente di avere, per il primo forse, affacciata in questo recinto la questione sotto un tal punto di vista, e spero che l'onorevole conte Sclopis, se vorrà riflettere ancora un poco sull'argomento, vorrà revocare la censura che ha indirizzata a questa parte del mio discorso.

E siccome egli sente tanto e tanto intende e di amor cittadino e di amor patrio, così spero altresì che in ultimo egli vorrà pur saperne grado che io abbia toccato questa fibra, la quale in Piemonte vibra così vivamente, e ringraziarmi di aver esposto la questione sotto quei lati politici che solo, o almeno principalmente, meritano l'attenzione di un'Assemblea legislativa.

E qui fo fine.

L'onorevole conte Sclopis non ha spinto la sua censura alla parte restante del mio discorso, quantunque, brevemente sì, ma pur sufficientemente vi si trovino riassunti tutti gli argomenti che si riferiscono alla questione presente. Ciò mi fa sperare che quell'altra parte del discorso non gli sia intieramente dispiaciuta, ed in questa per me dolce fiducia finisco le poche mie parole, non volendo più oltre togliere del tempo che il Senato deve destinare alla continuazione di quest'importante deliberazione. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non mi sarà necessario, o signori, di intrattenere a lungo il Senato.

I facondi oratori che propugnarono il progetto di legge ne hanno svolti i principii con tanta evidenza, hanno combattuto con una logica così stringente gli argomenti contrari, che in vero ne rimane assai poco ad aggiungere, massime che la questione fu resa assai più semplice da ciò che venne ferì dicendo l'onorevole conte Sclopis, che rappresenta nell'ufficio centrale la parte decisamente oppo-

nente al progetto. Tuttavia, per non mancare al debito mio, procurerò di riassumere le principali opposizioni che si fecero contro la proposta legge e di rispondervi con brevi parole.

Ma prima di tutto io deggio dare alcuni schiarimenti sovra due oggetti che non si riferiscono direttamente al progetto di legge, ma che pure vi si connettono, e che essendo stati toccati nel corso della discussione, richiedono per necessità dal canto del Ministero qualche osservazione.

Intendo primieramente di parlare della proposta che si fece dall'onorevole senatore Di Calabiana, e secondariamente degli appunti che l'onorevole monsignor Billat faceva sullo stato che venne formato per cura del Governo, ossia per opera di una Commissione da esso eletta sulla

consistenza della rendita del patrimonio ecclesiastico in terraferma.

Quanto alla proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana, io spiegherò le ragioni che la rendevano, a mio avviso, assolutamente inaccettabile.

Essa era inaccettabile in se stessa, inaccettabile per le sue condizioni; e dacchè l'onorevole senatore Di Calabiana in una delle ultime tornate aveva parlato di queste condizioni, che prima non eransi dichiarate al Senato, cessa ogni ragione di convenienza, perchè io non ne faccia pubblicamente discorso.

Non appena il Ministero ebbe comunicazione di questa proposta, e delle condizioni che l'accompagnavano, che la giudicò inaccettabile, sia per certe considerazioni personali agli stessi ministri che avevano presentato e sostenuto il progetto di legge in discussione, sia per altre considerazioni che, a loro parere, rendevano questa proposta assolutamente inaccettabile agli occhi di coloro che si professano amanti delle nostre istituzioni, e che hanno in pregio e sono gelosi dei diritti della podestà civile.

Per ciò che spetta ai ministri che presentarono il progetto, ciò che rendeva affatto inaccettabile la proposta si era la condizione che dovesse ritirarsi il progetto di legge, condizione che era nella proposta, condizione che, espressamente enunciata, quantunque non espressa, derivava tacitamente, come disse opportunamente monsignor Di Calabiana, dal fatto stesso della presentazione della proposta; perocchè era palese che monsignor Di Calabiana faceva simile proposta, offriva cioè la somma di lire 928 mila al fine di evitare l'approvazione della legge.

Ora, che vi potessero essere altri uomini, non convinti al pari di noi della necessità, della convenienza, della giustizia del progetto di legge, e che perciò s'inducessero a ritirarla, la cosa si può facilmente comprendere, ma che coloro stessi, i quali avevano stimato necessario, ed avevano creduto loro dovere di presentare e sostenere questo progetto, si risolvessero a ritirarlo volontariamente, sarebbe stata cosa inesplicabile, chè anzi, a mio avviso, avrebbero commessa una somma sconvenienza rispetto alla Camera dei deputati, che sulla proposta del Ministero aveva discusso ed approvato il progetto a grandissima maggioranza, ed una sconvenienza ancora rispetto a questo medesimo Consesso, poichè dal momento in cui il progetto trovavasi sottoposto alle sue deliberazioni, ragion voleva che si attendesse il suo giudizio.

Non potevano muoverci le ragioni toccate dall'onorevole senatore Di Calabiana, vale a dire che, mediante l'offerta delle lire 928 mila, si rendesse inutile il progetto di legge, quasi che il progetto di legge fosse unicamente inteso al conseguimento delle lire 928 mila, ossia a liberare il bilancio dal pagamento di questa somma verso il clero, perchè, o signori, mi è grato il dichiararlo altamente, il progetto di legge non ha per iscopo la liberazione delle 928 mila lire che per l'addietro gravitavano sulle finanze.

Ciò si è supposto, ma con tale supposizione si alterarono evidentemente le intenzioni del Ministero.

Lo scopo del progetto è di un'importanza assai maggiore; lo scopo del progetto appare dal complesso delle sue disposizioni. Se fosse stata mente, o signori, del Ministero di avviare un provvedimento che solo mirasse ad alleviare in questa parte le condizioni delle finanze, la cosa sarebbe stata molto più semplice. In tal caso sarebbesi presentato un progetto di legge diretto a stabilire un'imposizione sopra alcuni enti ecclesiastici all'effetto di trarne la ri-

chiesta somma di lire 928 mila; chè anzi ciò sarebbesi potuto ottenere senza che facesse mestieri d'una legge; bastava cioè di omettere lo stanziamento che facevasi negli anni addietro a favore del clero. Confesso però che ciò non sarebbe stato giusto, e che il paese non avrebbe permesso che i parroci più bisognosi andassero privi di ogni sussidio.

Se questo fosse stato lo scopo del Ministero allorquando divisò di presentare questo progetto di legge, lo avrebbe facilmente raggiunto evitando ogni discussione.

Io ammetto che l'urgenza di provvedere alle finanze aprì l'occasione, o, per meglio dire, fu la causa impellente della presentazione del progetto, ma non fu l'oggetto e lo scopo essenziale del medesimo. Lo scopo, o signori, del progetto emerge dal tenore delle sue disposizioni. Esso mira in primo luogo ad introdurre una riforma economica e sociale, sopprimendo, o, per dir meglio, togliendo la personalità civile a quelle corporazioni religiose che, a senso del Ministero, sono divenute inutili, e per ciò solo sono nocive. Secondariamente il progetto mira a compiere un atto di giustizia, ad ottenere cioè che la condizione dei parroci, che sono la parte la più benemerita ed insieme la meno corrisposta del clero, sia più equamente e più convenientemente trattata.

Il Ministero non poteva sfuggire la considerazione che questo Stato, quantunque ristretto, trovasi coperto da oltre 600 conventi; che essi conventi sono popolati da più che 8000 fra monaci e frati.

Non potevano sfuggire al Ministero gl'inconvenienti gravissimi che da sì fatta condizione di cose dovevano necessariamente derivare, perocchè, mentre una gran parte di questi monaci, di questi claustrali, riusciva affatto soverchia per la religione, a fronte massime di un clero talmente numeroso che basta da sè all'adempimento d'ogni servizio religioso, si rendevano per questa medesima ragione nocivi alla società civile.

Il Ministero non poteva dissimulare che un sì gran numero di corporazioni religiose intese all'accattonaggio riusciva di mal esempio alla società; perciò egli credette di dover introdurre una riforma, la quale facesse scomparire simili inconvenienti.

Per ciò che ha tratto al miglioramento della condizione d'una parte del clero, non poteva non essere il Ministero colpito dalla somma ingiustizia che si appresentava loro scorgendo che alcuni prelati fossero provvisti di pinguisime prebende, mentre che molti dei parroci, che dividono colle popolazioni i dolori e soccorrono per quanto possono ai loro bisogni, si trovassero talvolta privi del necessario.

E che il progetto di legge miri, o signori, in questa parte non a sollevare le finanze, ma ad introdurre una più equa ripartizione, risulta dacchè la legge non si limita a provvedere per il pagamento di quelle congrue cui si soddisfaceva con lo stanziamento della somma di 900 mila lire, ma benanco ad assicurare a ciascuno dei parroci un'annua rendita di lire 1000.

Il Ministero adunque, essendosi proposta questa riforma, non poteva abbandonarla per la sola offerta delle lire 900 mila. Nè dicasi che, senza abbandonare assolutamente il progetto, sarebbesi quanto meno potuto differirne la discussione, perchè la proposta dell'onorevole senatore Di Calabiana chiudeva in modo assoluto la via a che le disposizioni del progetto si potessero riprodurre in avvenire.

Io credo che nei termini in cui erasi formolata la pro-

posta si volesse, non una semplice sospensione, ma un abbandono assoluto della legge, e che ciò significasse apertamente l'espressione della proposta, che vi dovesse essere un perentorio ritiro del progetto, perchè la parola *perentorio* significava appunto che oggi non solo, ma in avvenire ancora, la legge non potrebbe essere riprodotta ed approvata. La qual cosa portava seco la ricognizione del principio che non si appartenga al potere civile di disporre nelle conformità che noi crediamo essere nelle sue attribuzioni; e recava la necessità di non poter operare altrimenti salvo che trattando con Roma.

Domando io se a noi che avevamo presentata la legge era dato di accettare un mezzo per cui venisse differita l'approvazione della medesima!

Vi sono, o signori, certe discussioni che vogliono lasciare in disparte, che non si debbono trattare, ma toccandole bisogna esaurirle.

Io confesso che per qualche tempo ancora sarebbesi potuto sospendere la presentazione del progetto di legge, e che, se non in novembre del 1854, forse nel 1855 ovvero nel 1856, sarebbesi opportunamente introdotta questa discussione, sebbene si trattasse di una riforma richiesta dall'opinione pubblica, e quantunque si trattasse di una riforma dal Ministero creduta necessaria ed anche urgente. Certamente dall'opinione pubblica non era prefisso in modo assoluto il tempo in cui la discussione avrebbe potuto aver luogo, e probabilmente il Ministero se non vi fosse stato astretto da quell'urgenza a cui accennava sul principio, quella cioè di trovar modo di provvedere alla liberazione delle finanze da così fatta spesa, forse egli pure avrebbe differita per qualche tempo la presentazione del progetto. Ma dacchè, o signori, il progetto di legge venne presentato, dacchè la sua presentazione sollevò tante discussioni, dacchè la Camera elettiva ebbe ad approvarla, dacchè in vista di tale presentazione si fecero minacce e venne rievocata in dubbio l'autorità del potere civile, io domando se possibile fosse ai ministri che avevano presentato il progetto, non dico di ritirarlo, ma di sospenderne la discussione! A che avrebbe servito la sospensione? Non ad altro se non che a rendere più viva l'opposizione e renderla ancora più tenace.

Signori! Se oggidì voi potete contenere il progetto di legge entro i limiti della moderazione, se potete restringerlo dentro a quei termini che la giustizia e l'equità consentono, troncando così la via a maggiori agitazioni, io non so se fra qualche anno, qualora si fosse sospesa per ora la discussione, la cosa avrebbe potuto contenersi fra gli stessi limiti.

Rispetto a noi era dunque assolutamente impossibile di recedere dal partito preso e di ritirare la legge.

Con ciò, signori, non intendo di dire che il Ministero sia assolutamente alieno da qualunque temperamento che questo illustre Consesso fosse per introdurre nella legge. Certamente sarebbe nostro desiderio che il progetto venisse approvato dal Senato nei termini stessi in cui venne a grandissima maggioranza approvato dalla Camera elettiva, e lo vorremmo perchè crediamo che nel complesso delle sue disposizioni, e pei mezzi che pone in atto, possa raggiungere il vero scopo della legge, e che pienamente corrisponda ai dettami della giustizia e rispetti i diritti di tutti.

Ma dacchè il Ministero ha veduto che l'ufficio centrale respinge in modo assoluto l'integrità del progetto, che non un solo dei membri dell'ufficio centrale, da cui sono rap-

presentati i singoli uffizi del Senato, concorda interamente in tutte e singole le disposizioni proposte, il Ministero certamente, anziché avventurare la sorte del progetto, non è alieno dall'accogliere quelle modificazioni che saranno conciliabili e coi fini che si è proposto e colla sostanza del progetto stesso.

Perciò io fin d'ora dichiaro a nome del Ministero che non è alieno dall'accostarsi alle modificazioni in massima proposte dai due membri dell'ufficio centrale; perocchè con esse si raggiungono entrambi i fini della legge, si raggiunge cioè la soppressione di alcune comunità religiose, e al tempo stesso si ottiene una più equa ripartizione dei beni ecclesiastici. Ma per lo stesso principio dichiaro di respingere in modo assoluto l'altra modificazione che la maggioranza dell'ufficio centrale vorrebbe introdurre, quella cioè di limitare il progetto ad una semplice sovratassa, al fine soltanto di ottenere che sieno meglio distribuite le sostanze del clero; poichè con questa modificazione si ottiene bensì uno dei fini della legge, ma non si ottiene l'altro, che è pure importantissimo, quello cioè della riforma sociale, consistente nella soppressione delle corporazioni religiose.

Osservo per giunta che, se poteva essere la proposta della maggioranza dell'ufficio centrale accettata da alcuni come mezzo di conciliazione colla Chiesa, laddove monsignor Di Calabiana avesse dichiarato che egli, a nome anche dei suoi colleghi, vi prestava il suo assenso, ora che l'onorevole senatore protestò che si oppone a simile proposta nel modo stesso e con la stessa forza con cui si oppone all'intero progetto di legge, io non veggo come possa ancora esservi ragione per cui simile proposta venga accettata.

Fin qui, o signori, parlando della proposta di monsignor Calabiana, ho accennato a ciò che più particolarmente si riferiva ai ministri.

Parlerò ora delle ragioni che la rendevano intrinsecamente inaccettabile.

Non farò notare come fosse, non dirò inconstituzionale, ma certamente irregolare, che un vescovo o due, o più vescovi si presentassero al Senato od anche al Governo a parlare in nome dell'Episcopato. L'Episcopato non costituisce un corpo. I vescovi non hanno che una giurisdizione ristretta entro i limiti delle loro diocesi. Ora, perchè i vescovi possano formare un corpo, dovrebbero insieme riuniti avere una giurisdizione sopra tutte indistintamente le diocesi dello Stato. Ma io non credo che i vescovi possano esercitare così fatta giurisdizione; perciò non parmi che fosse regolare l'offerta che si veniva facendo a nome d'un corpo certamente non costituito. I vescovi possono parlare individualmente per le loro diocesi, ma non collettivamente in nome dell'intero Episcopato dello Stato.

Non farò parimenti notare la poca convenienza della condizione che accompagnava la proposta diretta a far sì che il riparto della somma da imporsi fosse esclusivamente affidato ai vescovi; fosse affidato alla Chiesa senza che il potere civile avesse in esso alcuna ingerenza. La quale condizione, congiunta massimamente con quella che imponeva al Governo l'obbligazione di lasciare una parte delle rendite dell'Economato generale a disposizione del clero, mentre che lasciava interamente in balia dei vescovi la condizione dei parroci, poteva in un dato tempo rendere assolutamente illusoria l'offerta, poichè è noto che le rendite dell'Economato possono grandemente aumentarsi tuttavolta che s'accresca il numero dei benefici vacanti.

Lasciando parecchi di questi benefici senza collazione, avvenuta la vacanza, è certo che le rendite dell'Economato possono andare crescendo; e lasciando la facoltà di disporre di tali rendite, la somma richiesta onde provvedere alle congrue facilmente si può rinvenire senza necessità d'imporre una tassa.

Ma io non parlo, o signori, di tutto questo. La condizione che, a mio avviso, rendeva assolutamente inaccettabile agli occhi di chicchessia l'offerta, è ben diversa, ed io sono persuaso che l'onorevole senatore Di Calabiana se aderì a fare quella proposta, lo fece realmente per ispirito di conciliazione, ma senza avvertire alle conseguenze che dall'accettazione dell'offerta sarebbero derivate.

Io prego il Senato di porre a ragguglio: le due condizioni che s'introducevano nella proposta.

La prima è quella del ritiro dalla legge; la seconda, che si lasciasse alla Chiesa, ossia alla Santa Sede, la facoltà d'imporre e di ripartire la somma necessaria per il supplemento delle congrue.

Ora qual era la conseguenza di queste due condizioni? Il ritiro della legge equivaleva alla rinunzia per parte del potere civile d'imporre la tassa sopra i beni ecclesiastici, poichè la legge aveva anche per iscopo di stabilire tale imposta. E pertanto all'imposta che sarebbe stabilita dal potere legislativo per effetto della legge, che cosa si veniva a sostituire? Si veniva a sostituirle il diritto nella Chiesa d'imporre direttamente una tassa sopra beni che sono situati nel territorio dello Stato.

Questa era la conseguenza diretta ed inevitabile della accettazione della proposta. E che cosa mai sarebbe ottenuto mercè tale proposta? Non solo il potere civile veniva ad essere spogliato del diritto d'imporre tasse sopra beni situati nello Stato, quantunque di proprietà ecclesiastica, diritto che sempre esercitò, e che, se gli fu contestato, lo fu inutilmente; ma si viene a riconoscere nel Pontefice e nella Chiesa un diritto che, per quanto io sappia, non ha mai preteso d'esercitare.

Il Pontefice invece non ha mai preteso di sostenere che gli competesse la facoltà d'imporre tasse sopra beni situati nello Stato.

Ora io domando se la proposta così formulata potesse accettarsi non solo dal Ministero, ma da chiunque cui stesse a cuore la tutela dei diritti del potere civile.

Vede perciò l'onorevole senatore Sclopis che a ragione il mio collega il ministro della guerra affermava che l'accettazione della proposta del senatore Di Calabiana portava con sè l'abdicazione d'un principio di diritto pubblico di questa monarchia.

Certamente questo principio non sta scritto nella circolare e nelle istruzioni che egli citava, ma non credo tuttavia che tutti i principii del diritto pubblico ecclesiastico, da cui è retta la monarchia, si trovino inclusi in quella circolare.

Io credo che il diritto pubblico ecclesiastico della monarchia risulti non solo dalle istruzioni particolari, ma benanco dagli usi ricevuti; ed è per ogni modo incontestabile che il principio della sovranità non comporta che un'autorità estranea possa venire ad imporre tasse sopra i beni situati sul nostro territorio.

Nè a far iscomparire questa, dirò, mostruosa conseguenza, poteva giovare il mezzo di conciliazione che pareva offrire il senatore Di Calabiana, cioè lo stabilimento di Commissioni miste, poichè in primo luogo il fatto stesso dello stabilimento di una Commissione mista presuppone

quanto meno il concorso di due giurisdizioni, la civile e l'ecclesiastica, e con ciò si veniva a riconoscere che anche il Pontefice possa avere il diritto di stabilire tasse in questo Stato. Ma v'ha di più.

Non è certamente a Commissioni miste che si sarebbe data la facoltà di stabilire imposte; alle Commissioni miste non sarebbesi potuto dar altro incarico, salvo quello di proporre il modo più acconcio del riparto, oppure di provvedere ai modi d'esecuzione del riparto che si fosse da una legge stabilito.

Io non credo che si potesse per alcun modo nè dall'autorità civile, nè da qualsiasi altra autorità, delegare il diritto d'imporre una tassa.

Così stando la questione, rimaneva sempre alla Chiesa, rimaneva sempre all'autorità del Pontefice riservato il diritto d'imporre un'imposta sopra certi beni situati in questo Stato.

Io credo perciò, e lo ripeto, che per chiunque la proposta era assolutamente inaccettabile. Tuttavia, siccome non era a dissimularsi che la proposta si faceva per ispirito di conciliazione, e poteva anche avvenire che la stessa proposta venisse volontariamente modificata, si è perciò che noi, mentre la consideravamo inaccettabile, non abbiamo pur voluto dal canto nostro nè accettarla, nè respingerla, ma abbiamo voluto lasciare aperta la via a che altri uomini meno di noi sospetti potessero ridurla a termini tali che la rendessero accettabile.

Ora vengo al senatore Billet.

Egli rimproverò il Governo di aver pubblicato uno stato inesatto.

Io, o signori, non voglio sostenere che lo stato delle rendite ecclesiastiche in terraferma, pubblicato per cura del Governo, vada assolutamente scevro da ogni errore e non contenga qualche inesattezza. Egli è manifestamente impossibile di formare uno stato che riguarda il patrimonio di 6 mila enti senza cadere in qualche errore od in qualche meno esatta indicazione.

Ma valga il vero, io credo che se pure havvi qualche inesattezza o qualche errore nello stato, così fatti errori ed inesattezze sono piuttosto nel senso di far comparire minore del vero il risultato della rendita, che non sia per accrescerla; poichè lo stato fu fatto dappresso le consegne che si ebbero dalle manimorte, da coloro cioè che posseggono e godono i beni appartenenti a così fatti enti morali.

Egli è manifesto che costoro avevano interesse di far comparire minore per quanto era possibile la rendita, perchè si era sulla base del maggiore o minor ammontare della rendita che doveva imporsi, come venne imposta, la tassa colla legge del 1851.

Epperò io credo che se vi furono inesattezze nelle consegne, vi furono in un senso inferiore al vero.

Un argomento però che non vi furono inesattezze nel senso di amplificare la rendita io lo deduco dall'assoluto silenzio degl'interessati, perchè nessuno reclamò contro ai pretesi errori, ciò che non avrebbero mancato di fare, massime in vista dell'opposizione del signor senatore Billet che già da molte tempo viene dicendo di riconoscere errori nello stato.

Si conoscono gli elementi ond'è composto, eppure non si elevò querela, non si fecero lagnanze, non si denunziarono errori ed inesattezze.

Io credo che l'onorevole senatore Billet sia caduto in errore quando censurava questo stato, e mi sarà facile di provarlo.

Egli prima di tutto diceva che vi era un errore nell'indicazione d'una rendita di lire 7880 per benefici semplici, mentre che in Ciamberti non esistono benefici semplici.

Quando egli in una delle precedenti tornate faceva questo appunto, io stava per sorgere immediatamente e dirgli che sicuramente egli andava errato, giacchè non poteva essere che, rispetto alla Savoia, si fosse parlato dei benefici semplici, e si fossero designate rendite di spettanza di tali benefici.

Lo stato che si pubblicò è circoscritto ai vescovati, alle abbazie, ai seminari, ai canonici, alle corporazioni religiose ed altri stabilimenti, ma non contiene alcuna indicazione delle rendite dei benefici semplici.

Pareva quindi impossibile che, quanto alla diocesi di Ciamberti, si fossero indicate le rendite dei benefici semplici, dal momento che non esisteva questa indicazione rispetto a loro. Tuttavia temendo io di cadere in errore non volli rispondere finchè avessi verificata la cosa, e mi risultò che realmente l'onorevole monsignor Billet cadde in errore, poichè non s'indicava nello stato dei beni degli enti che si trovano nella diocesi di Ciamberti i beni dei benefici semplici, ma bensì quelli dei canonici, e la somma di lire 7880 non si applica ai benefici semplici, ma ai canonici.

Qui pure veggo che egli mi dice che anche pei canonici i beni furono tolti dal Governo francese, che quindi non esistono fondi stabili sopra cui possa essere fondata questa rendita.

Io debbo rammentare all'onorevole senatore Billet che lo stato delle rendite dei beni ecclesiastici non è circoscritto ad indicare la rendita dei fondi stabili, ma porta, come necessariamente doveva portare, l'indicazione di tutte indistintamente le rendite di questi enti ecclesiastici, qualunque sia la fonte della rendita; porta l'indicazione generica, ad eccezione però di quanto veniva stanziato nel bilancio dello Stato, ossia della somma di lire 928,000.

Ora come fonti di rendita per gli enti ecclesiastici non vi sono soltanto i beni immobili, ma vi sono le rendite fondiarie, le rendite sul debito pubblico dello Stato, vi sono gli stanziamenti che si fanno dai comuni, e nella Savoia particolarmente tutti i benefici sono provveduti di congrue, mercè gli stanziamenti che si fanno o dalle provincie o dai comuni stessi, precisamente per ciò che ha tratto ai canonici.

Se desidera di conoscere quali sono le fonti da cui è formata la rendita di lire 7880 indicata da monsignor Billet che si riferisce ai canonici, essa facilmente si conosce e consta:

1° Di lire 250 interessi di capitali, si e come risulta dalla consegna delle manimorte;

2° Di lire 4100 a carico delle provincie.

Certamente non ignora l'onorevole senatore Billet che questa somma si corrisponde.

3° Di lire 3530 rendite sul debito pubblico.

Ora lo stato non dice che questa rendita sia su fondi stabili; dice che vi è questa rendita, ed essa incontestabilmente esiste.

La seconda osservazione che faceva sopra questo stato riguarda la rendita dei beni dei seminari.

Egli diceva che trovò con grandissima sorpresa che si fosse portata la rendita dei seminari alla somma di lire 54,660, quando essendosi egli rivolto all'insinuatore della tappa di Ciamberti questi gli rispose, colla trasmissione d'un certificato, che la rendita era semplicemente ristretta,

se non erro, a lire 14,000; che perciò si doveva da questa indicazione dedurre tutto il divario tra le lire 54,660 e le lire 14,000.

Ma qui occorre prima di tutto l'osservazione che già ho fatto, che non è questione soltanto della rendita di beni stabili, ma di altre rendite, ed inoltre havvi ancora un'altra osservazione a fare.

L'onorevole senatore Billet non ha posto mente che un seminario qualsiasi può possedere stabili non solo nel circondario di una tappa, ma eziandio in altri circondari; e se qualora invece di limitarsi a chiedere informazioni all'insinuatore della tappa di Ciambèri si fosse pure rivolto agli insinatori delle altre tappe, dove il seminario di Ciambèri possiede fondi, ed avesse pure aggiunto alle une le altre rendite, avrebbe riconosciuto certamente l'inesistenza dell'indicato errore.

Infatti il seminario di Ciambèri non possiede soltanto beni in Ciambèri, ma ne possiede a Aix, a Montmeillan, in Albertville; in Ciambèri il seminario non possiede soltanto una rendita di lire 14,000, ma ne possiede una di lire 22,580 (*Sensazione*), ed ho qui fra le mani la dichiarazione che lo dimostra.

Sarà probabilmente uno sbaglio che avrà commesso l'insinuatore, mandando la dichiarazione all'onorevole senatore Billet, ma la dichiarazione che io tengo, e che non ho difficoltà di deporre in Senato, porta che nella tappa di Ciambèri il seminario possiede un reddito di 22,580 lire.

Ha inoltre un'annualità iscritta sul debito pubblico per la somma complessiva di lire 13,385; un'altra sul debito redimibile di lire 1750; poi un'annualità a carico dell'Economo di lire 2000.

Vede adunque che, riunendo tutte queste somme insieme, i frutti dei beni posti nella tappa di Ciambèri e nei circondari di altre tappe, non esiste per nulla quel divario e quell'errore che fu denunziato.

In fine i benefici e cure provviste di congrue furono portate nello stato a lire 104,000 circa; e qui pure l'onorevole senatore Billet accusava in modo assai semplice l'esattezza dello stato, dicendo che non vi possono essere rendite poichè i beni furono presi, ed essere noto a tutti che non vi sono più beni stabili.

Indicherò pertanto all'onorevole senatore quali siano le rendite che spettano a questi benefici.

Quanto ai beni stabili la rendita è di lire 452 per i beni che furono conservati; d'altronde vede che non si tratta che di una somma meschinissima. In una rendita fondiaria di lire 4089; in capitali fruttiferi lire 4150: così risulta dalla consegnata somma lire 8692. Per gli assegnamenti a carico dei comuni lire 82,097, annualità di varie specie a carico di comuni lire 11,726, rendite iscritte sul debito pubblico lire 1625: totale lire 104,140.

È dunque manifesto che non vi ha la menoma inesattezza sullo stato delle rendite ecclesiastiche, e che quindi il Senato può fondarsi con tranquilla coscienza sui risultati di esso.

Io credo che non vi può essere dubbio sulla veracità dello stato.

BILLET. Je fais une observation principalement pour qu'on ne croie pas qu'il y a dans le diocèse de Chambéry une quantité de biens immeubles assez considérable pour donner un revenu total de 250,000 francs d'après les déclarations de main-morte, et de la même somme d'après le cadastre.

L'affirmation du Gouvernement à cet égard donnerait à

croire qu'il y a dans ce diocèse des biens immeubles pour un capital de au moins cinq millions de francs; mais, comme j'ai eu l'honneur de faire observer l'autre jour, il n'y a dans le diocèse de Chambéry presque point de biens immeubles destinés à l'usage du clergé; le traitement qu'il reçoit est pris sur la somme de 928,000 francs, qui jusqu'à présent était inscrite au budget de l'État.

Les curés ont chacun une congrue de 500 francs et un supplément de la commune qui s'élève au chiffre de 400 francs.

Quant aux revenus du séminaire j'ai cité la somme précise dont l'insinuateur m'a donné le chiffre dans la note qu'il m'a remise.

Il est vrai que le séminaire possède quelques biens dans d'autres localités, mais comme nous avons vendu un domaine à Chambéry, cela doit faire à peu près compensation; il est absolument impossible que la somme totale s'élève à celle qui est portée sur les états que le Gouvernement a publiés; les revenus du séminaire ne vont certainement pas au delà de la moitié de cette somme.

Quant aux bénéfices simples, il n'y en a pas un seul dans le diocèse de Chambéry.

M. le ministre a parlé de la somme de 2000 francs sur l'Économat; mais elle a été supprimée, et par conséquent il ne doit plus en être question.

En résumé, je veux faire comprendre au Sénat que l'Église ne possède pas dans le diocèse de Chambéry des immeubles de la valeur d'une somme de cinq millions, et que la dotation fait toute la richesse du clergé de Chambéry. Si j'ai pris la parole c'est afin d'empêcher que l'on ne se fasse une idée fautive relativement au clergé de la Savoie. Les biens immeubles appartenant à l'Église dans le diocèse de Chambéry ne donnent qu'un revenu de 2000 francs. En ce qui touche au séminaire, son revenu est de 15,000 francs environ.

Voilà, MM., quelle est la véritable situation du clergé dans le diocèse de Chambéry.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole senatore Billet si fosse limitato a dire che le rendite portate, quanto alla diocesi di Savoia, non consistevano in beni stabili, ciò sarebbe perfettamente nel vero. D'altronde non avrebbe detto neppure una cosa nuova, perchè lo stato stesso della rendita, accennandone le fonti, dice pure che questa rendita non nasce da beni stabili, ma sibbene da rendite del debito pubblico e da stanziamenti che si facevano dalle provincie e dai comuni.

Ma egli non si limitò a dire questo; ed è appunto per questa considerazione che io ho creduto di dover rettificare le sue asserzioni, le quali tendevano nientemeno che a distrarre la fede dovuta allo stato che si è presentato.

Egli disse: « Or ces états renferment de graves inexactitudes, je n'en citerai que deux ou trois exemples.... » Egli censurava d'inesattezza le dichiarazioni contenute in quello stato.

Ora io credo d'aver provato all'evidenza che le inesattezze non sussistono, perchè sono anzi nello stato indicate le fonti da cui le rendite ivi annodate derivano.

BILLET. Je maintiens que pour ce qui est relatif au séminaire il y a une erreur de, au moins, la moitié.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Quanto al seminario ho detto che io depono la dichiarazione.

Se posteriormente si vendettero alcuni stabili, ciò può aver fatto sì che la rendita sia diminuita, ma siccome lo stato non si riferisce al tempo posteriore, ma al tempo in

cui i beni non erano venduti, io non veggio come per fatto della vendita possa monsignor Billet intaccare d'inesattezza lo stato.

BILLET. Jamais le séminaire n'a possédé un semblable revenu.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Vengo ora più da vicino al mio concetto.

Io non seguirò l'esempio dell'onorevole senatore Sclopis, il quale, per rispondere agli oratori che parlarono in senso opposto al suo, prese a combattere individualmente i singoli oratori; io invece mi limiterò a riassumere le varie opposizioni che si fecero al progetto, parlando degli oratori all'occasione che parlerò delle opposizioni che da essi si fecero.

Credo che gli argomenti che si addussero contro del progetto si possano ridurre essenzialmente a quattro appunti.

Ci si contesta l'ammissibilità del progetto: 1° perchè ostile alla Chiesa; 2° perchè contrario allo Statuto; 3° perchè attentatorio al diritto di proprietà, e 4° finalmente perchè lesivo dei principii di giustizia.

Io toccherò di volo i due primi appunti, perchè parmi che molti degli oratori che parlarono contro il progetto non siansi soffermati sopra di essi, e che anzi combatterono simili proposte. Tuttavia dirò qualche cosa anche a tale proposito.

L'argomento principale per indurre a credere che il progetto sia contrario alla Chiesa fu, mi sembra, addotto dall'onorevole senatore Brignole-Sale, e dal conte Luigi di Collegno. Egli dissero: che doveva considerarsi come ostile alla Chiesa, dal momento che la Santa Sede l'aveva dichiarato tale.

Credo che in ciò consista sostanzialmente tutta la loro argomentazione.

A me sembra che se si ammettesse questo principio, si dovrebbe od ammettere la supremazia assoluta della Chiesa sullo Stato, o quanto meno cadere in una contraddizione di principii.

Se indipendentemente da ogni esame delle materie che formano il soggetto di una legge, bastasse che la Santa Sede le avesse dichiarato contrarie al diritto della Chiesa per indurme che il progetto contenga realmente disposizioni sovversive alla Chiesa, converrebbe che il potere legislativo in qualunque Stato prestasse cieca deferenza alle dichiarazioni della Santa Sede, quando pure tali dichiarazioni non cadessero sovra cose e diritti spettanti alla Chiesa, ma sovra ragioni che fossero nel dominio del principato civile.

Non altrimenti può evitarsi quest'inconveniente, salvo che distinguendo i diritti delle due potestà. Se la dichiarazione cade sovra un oggetto che sia del dominio dell'autorità spirituale della Chiesa, allora sta che si debba prestare fede alla dichiarazione della Santa Sede, ma se per contrario si riconosce che trattasi di materia estranea alle competenze dell'autorità ecclesiastica, allora è palese che non si può e non si deve prestare alcuna deferenza a quella dichiarazione.

Nè io credo che gli onorevoli oppositori l'intendano altrimenti, poichè realmente, quando l'intendessero in altro modo, non potrebbe giammai conciliarsi col giuramento che si presta, chechè ne dica l'onorevole senatore De Cardenas, e ne abbia anche protestato l'onorevole senatore Di Castagneto....

DI CASTAGNETO. (Interrompendo) Non ho mai parlato di giuramento....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. No, è vero.... è il senatore De Cardenas.... non potrebbe mai conciliarsi col giuramento che si prestò perchè involge la tutela del nostro diritto, la tutela della nostre istituzioni.

Ora, sottoponendo l'autorità civile al giudizio dell'autorità ecclesiastica, evidentemente la nostre istituzioni, i nostri diritti sarebbero compromessi.

DE CARDENAS. Domando la parola per un fatto personale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non credo d'aver detto niente di personale all'onorevole senatore De Cardenas; ho protestato che io intendeva altrimenti la supremazia della Chiesa. Intendeva la supremazia della Chiesa nelle cose che sono dipendenti, attinenti allo spirituale e non già nelle cose attinenti al civile. Fatta questa distinzione è evidente che non vi è alcuna contraddizione tra la prestazione del giuramento allo Statuto, e l'ossequio dovuto alla Chiesa. Ma appunto perchè si deve ammettere questa distinzione, è manifesto che non basta il dire la Santa sede ha dichiarato, ma è pur mestieri provare che la cosa sulla quale cade la dichiarazione sia di competenza spirituale.

Ora io non credo di dover venire a lunghe dimostrazioni per escludere che le disposizioni contenute nel progetto non abbiano alcuna attinenza colle cose spirituali.

Fu detto e ripetuto, e mi giova ripeterlo ancora qui, non si tratta per nulla di toccare al vincolo spirituale delle corporazioni religiose, qui non si tratta fuorchè di togliere la personalità civile a tali corporazioni.

La personalità civile fu concessa dalla legge, e fu concessa indipendentemente dal potere della Chiesa. Il potere civile era libero di concederla o di negarla; egli la concedette, quindi egli indipendentemente da qualsiasi potere dalla Santa Sede può ritolarla; quando si volesse ammettere un sistema contrario, si dovrebbe necessariamente anche concedere che qualora la Chiesa pretendesse d'imporre allo Stato la proibizione di concedere la personalità civile, la qualità di corpo morale a una corporazione, lo Stato dovrebbe piegare la fronte. Ma nessuno vorrà affermare tal cosa.

Alcuni hanno preteso di insinuare che il progetto fosse lesivo dei diritti della Chiesa, invocando esempi della Costituente e di altre legislature, citando fatti che sono perfettamente estranei al progetto. Quando si vuole censurare una proposta si deve esaminarla nel suo intrinseco e non andare in traccia di esempi che assolutamente si discostano dalla medesima.

Così l'esempio delle deliberazioni prese dalla Costituente francese che diedero argomento alle obiezioni dei due membri dell'ufficio centrale, certamente nulla ha a che fare nel caso nostro.

Ben sa l'onorevole senatore Sclopis, che io credo autore di tali osservazioni, quale e quanta sia la distanza che passa tra i provvedimenti dell'Assemblea costituente e ciò che si viene proponendo con questa legge.

Per ciò se vi può essere eccesso, come non occorre indicare, e se vi poteva essere un qualche eccesso nel senso che si vorrebbe quella proposta dal lato del potere civile, certamente l'eccesso non era là dove si poteva prevedere.

Vengo alla seconda, dello Statuto; e qui prima di tutto respingerò un'osservazione che ho inteso farsi sia dall'onorevole senatore Di Calabiana, sia dal conte Luigi di Collegno, cioè che quando si tratta dello Statuto sia vietata qualunque interpretazione; che l'articolo 70 dello Statuto

riconosca bensì nel potere legislativo la facoltà di interpretare le leggi, ma non conceda la facoltà d'interpretare lo Statuto; che quindi lo Statuto deve prendersi qual è nella sua lettera, e che sia assolutamente proibito, al dire di essi, qualsiasi interpretazione: ma io vorrei che gli onorevoli preopinanti m'indicassero in qual modo e come si possa applicare lo Statuto senza interpretarlo; è impossibile che una legge, che qualunque disposizione, o si contenga nello Statuto, o si contenga in un Codice, possa applicarsi senza interpretazione. Tuttavolta che sorga il dubbio sul testo di una legge, e sia controverso se debba produrre questo o quell'altro effetto, e come debba farsene l'applicazione, la volontà del legislatore vuol essere di necessità interpretata.

Nè vale il dire che l'articolo 73 ponga un limite alla facoltà nel potere legislativo d'interpretare la legge. Non avvertì l'onorevole senatore Castagneto che quell'articolo non è diretto a circoscrivere la facoltà del potere legislativo in fatto d'interpretazione, ma piuttosto a circoscrivere la facoltà del potere giudiziario: perchè diffatti l'articolo 73 trovasi sotto il titolo dell'ordine giudiziario.

Lo Statuto coll'attribuire all'ordine giudiziario la facoltà d'interpretare le leggi ne' singoli casi, soggiunge: la facoltà però d'interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti i casi (non ristrettivamente a qualche caso) compete al potere legislativo.

Ma ciò vuol forse dire che al potere legislativo fosse soltanto concessa questa facoltà, onde la conseguenza che ad esso fosse riserbata l'interpretazione dello Statuto? No, certamente.

Del resto non veggio come gli onorevoli senatori che sostengono che non si possa interpretare lo Statuto, eglino stessi ce lo vengano interpretando. Essi quando vogliono derivarne conseguenze favorevoli alla religione cattolica interpretano continuamente l'articolo 1° dello Statuto. Ma se credono di poterlo interpretare in un senso, domando io il perchè non sarà lecito agli altri d'interpretarlo in un senso diverso; se pure non pretendono essi che la facoltà d'interpretare lo Statuto non sia concessa al potere legislativo, ma soltanto ad alcuni individui, ed ancora nel senso che loro più convenga!

La sola difficoltà che sia congiunta colla questione di proprietà è quella che deriva dall'articolo 37. Con questo articolo cioè viene assicurata la libertà di adunarsi pacificamente, e si dice che sopprimendosi le corporazioni religiose, questa facoltà rimarrebbe tolta di mezzo.

Ma qui io non ho che a ripetere quello che fu detto da tutti gli oratori che parlarono in senso favorevole al progetto di legge. Questo progetto non mira a togliere la facoltà di adunarsi. Notate bene che lo Statuto parla della facoltà di adunarsi, non della facoltà di associarsi, non si potendo confondere una facoltà coll'altra.

Lo Statuto, io dico, parla della facoltà di adunarsi, e questa legge non intende punto di vietarla ai monaci e a coloro che vogliono darsi ad una vita piuttosto che ad un'altra. La legge si limita a togliere la personalità civile, e anche tolta la personalità civile, quel diritto rimane rispettato.

L'argomento adunque che l'onorevole senatore Sclopis ieri recava in mezzo della libertà, non credo che sia un argomento che valga ad oppugnare il progetto. Egli diceva: se vogliamo libertà per alcuni, vogliamola per tutti! Sia pur così! libertà per tutti; ma appunto perchè si richiede libertà per tutti, deve cessare il privilegio.

Ora è precisamente un privilegio quello che viene concesso a queste corporazioni religiose. Ai corpi morali che vengono a costituirsi è data facoltà di possedere fondi stabili, ma ciò non è concesso a tutte indistintamente le associazioni.

Mi avvicino ora alla quistione della proprietà la quale è veramente la più grave, e quella che fu più lungamente discussa dagli oratori che hanno combattuto il progetto.

Qui, prima di tutto, debbo ringraziare l'onorevole senatore Sclopis del valido appoggio che mi ha fornito col suo discorso per la difesa del presente progetto di legge, mentre io credo che raccogliendo la somma delle sue osservazioni potrò combattere tutte le opposizioni che si fecero al progetto, non rimanendo più altro tra lui ed il progetto che un dissenso il quale volge sovra un punto di poca importanza.

Per verità egli ha riconosciuto che la proprietà dei beni di queste corporazioni, come corpi morali, appartiene ai singoli stabilimenti. Egli ha riconosciuto che il Governo ha diritto di sopprimere questi corpi morali; solamente ha sostenuto che vi dovevano essere difficoltà in questioni d'interesse secondario; ma tuttavia ha riconosciuto il diritto di sopprimere questi corpi morali, e di riformarli tutt'volta che vi sia una causa legittima, una causa giusta; ha infine riconosciuto che quando per una giusta causa un corpo morale venga soppresso, i suoi beni, a ragione della vacanza, si devolvono allo Stato.

Parmi che queste tre proposizioni siano state esplicitamente riconosciute ed ammesse dal senatore Sclopis; e ciò posto, io domando come possa entrare la questione di proprietà nella presente discussione; a che serve, io dico, l'invocare i principii dell'inviolabilità della proprietà proclamata dallo Statuto, se si ammette nel Governo la facoltà di sopprimere le corporazioni credute inutili, e come inutili nocive, purchè abbia un giusto motivo di venire a tale deliberazione? Sulla esistenza di questo motivo vi può essere dissenso, ma vi entrano per nulla nè la questione religiosa, nè la questione dello Statuto, nè la questione della libertà.

Ad ogni modo, siccome queste proposte non furono ammesse dagli oratori che parlarono contro il progetto, come pure dall'onorevole senatore Sclopis, mi è necessario di soffermarmi a meglio dimostrare la verità del mio assunto.

Rispetto alla questione di proprietà, io credo che il punto capitale a determinarsi consista nel definire a chi spetti la proprietà dei beni di cui ora si tratterebbe di disporre; se cioè i beni delle corporazioni religiose siano beni della Chiesa oppure beni dei singoli istituti.

È nota la questione che anticamente agitavasi se i beni appartenenti alle corporazioni religiose, come anche agli stabilimenti ecclesiastici, dovessero considerarsi di proprietà della Chiesa universale, oppure proprietà dei singoli istituti, la quale questione involgeva quella di vedere a chi dovesse devolversi nel caso di vacanza, ossia nel caso di cessazione di tali stabilimenti, la proprietà dei loro beni. Se la proprietà risiedesse non nei singoli istituti, non nelle singole corporazioni, ma nella Chiesa universale, anche cessata la corporazione, anche soppresso l'istituto, i beni non sarebbero vacanti, ma la proprietà dei medesimi resterebbe alla Chiesa.

Se la proprietà non risiede nella Chiesa universale, se la proprietà spetta alle singoli istituzioni, allora, tolta di mezzo la corporazione che possedeva i beni per diritto di

vacanza, come ottimamente osservava l'onorevole senatore Sclopis, passano allo Stato, per la regola generale che tutti i beni vacanti sono allo Stato devoluti.

Per provarvi ora che i beni non appartengono alla Chiesa, ma sibbene alle singole corporazioni, mi varrò dell'argomento che veniva adducendo l'onorevole senatore De Margherita, il quale in questa parte più che ogni altro ha svolta la materia, e mi rincresco di averlo in questa questione avversario.

Il Codice civile, dopo aver dichiarato che i beni sono della Chiesa, all'articolo 433 dichiara esplicitamente che i beni della Chiesa appartengono ai singoli benefizi e stabilimenti ecclesiastici.

Già fu rammentata, e non voglio ora ripetere l'origine di questa dichiarazione contenuta nell'articolo 433, nè voglio riandare i motivi che indussero la Commissione legislativa che elaborò il progetto del Codice civile ad introdurre questa disposizione; che furono appunto di criticare che il dominio dei beni potesse mai spettare alla Chiesa universale.

In questa parte lo stesso senatore De Margherita è consentiente: egli pure riconosce che non si vuole concedere la proprietà alla Chiesa universale. Ma da ingegnoso avvocato com'egli è, escludendo la Chiesa universale perchè la trova evidentemente esclusa dalle osservazioni della Commissione, ha voluto introdurre la Chiesa nazionale; e così, mentre riconosce che la Chiesa universale non può essere proprietaria di questi beni, si argomenta di sostituire alla medesima una Chiesa particolare nazionale.

Ma prima di tutto io pregherei, su questo punto della Chiesa nazionale, il senatore De Margherita di mettersi d'accordo cogli onorevoli suoi colleghi che parlarono, se non colle stesse ragioni, quanto meno nello stesso senso contro il progetto; io lo prego di mettersi d'accordo coi vescovi, i quali, non persuaso, che se fecero plauso alle sue conclusioni perchè coincidevano colle proprie, certamente non farebbero plauso a questa sua proposta; cioè all'introduzione di una Chiesa nazionale, di una Chiesa particolare; il che riuscirebbe ad una specie di scisma. Non vi è che una Chiesa, la Chiesa universale; la introduzione di una Chiesa nazionale involgerebbe il concetto di una separazione.

In questa parte io prego l'onorevole senatore Di Calabiana e l'onorevole senatore Billet di venire in mio soccorso (*Harità*), perchè non dubito che essi pure saranno per respingere una simile proposta.

Ma dico ancora non esservi alcun indizio che il Codice civile abbia voluto alludere alla Chiesa particolare. Se nel Codice civile si fosse voluto significare che la proprietà risiedeva presso la Chiesa particolare, non si sarebbe detto che la proprietà spettava ai singoli istituti, ai singoli stabilimenti; ma bensì che la proprietà spettava alla Chiesa dello Stato, alla Chiesa nazionale. Invece non si fece menzione di Chiesa nè nazionale, nè universale, ma si disse che la proprietà spettava ai singoli istituti, ai singoli stabilimenti.

Inoltre lo stesso senatore De Margherita colle varie sue osservazioni si pose in contraddizione con sè stesso. Perchè, mentre riconosceva che la Chiesa universale non poteva avere questo diritto, essendochè le osservazioni della Commissione legislativa vi ostavano; mentre sosteneva che non la Chiesa universale, ma la Chiesa particolare poteva avere la proprietà dei beni, egli pure ci veniva dicendo che al Sommo Pontefice appartiene la facoltà di concedere, la

facoltà di alienare; ed inoltre che lo stesso Pontefice aveva il diritto di dispensare dalle disposizioni di ultima volontà dei defunti.

Ma se è vero, come egli stesso riconosce, che non la Chiesa universale avrebbe questo dominio, ma la Chiesa particolare, come può egli affermare che al Sommo Pontefice appartenga simile facoltà? Cosiffatta facoltà non potrebbe appartenere al Sommo Pontefice a causa della sua giurisdizione sulla Chiesa universale, ma piuttosto ai singoli vescovi; dovrebbe spettare a quella Chiesa nazionale che egli seppe all'opportunità immaginare.

Del resto questa supposizione del senatore De Margherita che il Sommo Pontefice abbia la facoltà di dispensare e derogare alle disposizioni di ultima volontà, mi permetta che io il dica, è una supposizione assolutamente contraddetta dalle tradizioni della monarchia; poichè è di fatto che tuttavolta che dalla Santa Sede si pretende di concedere una qualche dispensa dalle disposizioni di ultima volontà, simili dispense vengono dal potere respinte, oppure ammesse colla clausola, che non s'intende di riconoscere nessun diritto all'uopo nel Sommo Pontefice. Nè potrebbe essere altrimenti, poichè si verrebbe a riconoscere quel dominio a favore della Chiesa che le fu ognora costantemente negato.

Mi conceda il Senato un momento di riposo.

(*La seduta è sospesa per alcuni istanti.*)

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non può dunque, o signori, mettersi ragionevolmente in dubbio che la proprietà dei beni spettanti a queste corporazioni religiose debba considerarsi risiedere nei corpi morali e nei singoli enti, e che non appartiene nè alla Chiesa universale, perchè evidentemente questa supposizione è respinta dal Codice civile, nè alla Chiesa particolare o nazionale per essere un ente che non esiste; perchè d'altronde la disposizione laterale dell'articolo 434 respinge non meno la supposizione del dominio presso la Chiesa universale, che presso alla Chiesa particolare o nazionale.

Posto adunque che la proprietà risieda presso i singoli stabilimenti e non presso alla Chiesa, egli è palese che estinti questi corpi morali, tolta ad essi la personalità civile, spogliati essi della facoltà di possedere i beni che loro appartenevano rimangono senza proprietari, non possono più appartenere al corpo perchè il corpo è estinto, non possono appartenere ai membri che componevano la corporazione perchè essi non avevano alcuna ragione di dominio in proprio; essi avevano il semplice diritto di essere alimentati. I beni adunque rimangono senza proprietario. Ma la condizione dei beni rimasti senza proprietario si è che si devolvono allo Stato.

È dunque manifesto che senza offendere alcun diritto di proprietà, la devoluzione deve necessariamente farsi allo Stato.

Non si offende il diritto di proprietà per effetto di questa devoluzione più di quanto si offenda, se la proprietà del defunto si trasmette all'erede, cessa la persona del proprietario, e deve subentrarvi un'altra persona. Così al corpo morale, che era il proprietario, deve subentrare lo Stato, vero erede di tutti coloro che non lasciano successori.

Da ciò il Senato vede quanto fossero fuori di luogo le teorie svolte con tanta dottrina dall'onorevole senatore De Margherita intorno al diritto di proprietà. Egli si affaticò a provare che queste corporazioni religiose, come enti

morali, hanno un diritto di proprietà, sono capaci di possedere a vero titolo di proprietà; che questo titolo deve essere per essi intangibile, inviolabile al pari di qualsiasi proprietà che spetti ai privati; egli invocava a questo riguardo la disposizione dell'articolo 29 dello Statuto. Ma, o signori, chi ha mai contrastata questa verità? Chi è che pretende di sostenere che, finchè esistano corpi morali, finchè esiste il proprietario, possa la legge privarli della proprietà, possa, non dirò solo il potere esecutivo, ma il legislativo spogliarli del loro dominio? Niuno ha mai preteso di sostenere questa proposizione.

Ma altro è il disporre della proprietà appartenente sia ad un privato che ad un corpo morale; ed altro è che si devolva la successione di chi più non esiste a favore dello Stato. Ora, quel che si opera, non è lo spoglio della proprietà, ma l'atto della devoluzione dal corpo che si estingue a favore della nazione.

Ma, diceva l'onorevole senatore De Margherita, non si può fare indirettamente ciò che non sarebbe lecito di fare direttamente.

Dal momento che si riconosce come non si potrebbero direttamente questi corpi morali privare del loro dominio, non si deve nel tempo stesse ammettere che si possa privarli indirettamente, togliendo loro la personalità civile, poichè potrebbe avvenire che appunto per disporre della proprietà, venissero privati.

Io riconosco che sarebbe ingiusta quella legge che togliesse la personalità civile, che privasse della facoltà di possedere cotesti corpi morali unicamente coll'intento di togliere ad essi i beni; ma se per altre cause indipendenti dal fatto della privazione della proprietà, se per causa di utilità pubblica, di riforme sociali, il potere legislativo crede opportuno (indipendentemente da qualsiasi considerazione dei beni) di sopprimere corporazioni, io non vedo il perchè, quando si opera questo provvedimento, lo Stato non debba egli raccogliere la successione di questi corpi morali.

E pertanto noi non dicemmo mai che la soppressione di questi corpi morali debba farsi e si faccia all'oggetto di privarli dei loro beni, e che a ciò miri il presente progetto di legge; bensì sosteniamo che i detti corpi morali devono essere soppressi perchè inutili, e come inutili dannosi.

Pronunziata quindi la soppressione, di necessità i beni devono appartenere allo Stato.

Del pari l'onorevole senatore De Margherita s'è affaticato lungamente per escludere che il Governo avesse il diritto di privare queste corporazioni dei loro fondi, invocando un diritto di patronato sovra tutti i benefici dello Stato, un diritto di supremazia o di regalia.

Ma, signori, noi non abbiamo mai avuto bisogno di ricorrere a questo patronato, a questo diritto di supremazia per indurre che lo Stato dovesse aver ragione di succedere in questi beni; noi il diritto di succedere l'abbiamo desunto da altra sorgente; l'abbiamo desunto dal difetto di successori.

Ora, se egli non può negare, come non lo negava, al Governo il diritto di sopprimere le corporazioni, deve necessariamente anche riconoscere la facoltà di possedere i fondi delle corporazioni sopresse, senza che vi sia necessità alcuna di ricorrere a questo patronato generale.

Infine, egli si è pure lungamente diffuso per escludere la distinzione tra la proprietà spettante agli individui e quella spettante a corpi collettivi.

Disse che, se questa distinzione poteva essere ammessa dal Codice francese, certamente non era riconosciuta dal Codice patrio, poichè in esso non vi è traccia alcuna di essa.

Mi permetta l'onorevole senatore De Margherita che gli osservi come tutte le sue osservazioni tendano a combattere una difficoltà che non fu mai elevata, o quanto meno tendono a spingere la questione su d'un terreno diverso da quello in cui era stata posta dagli oratori che avevano parlato in senso favorevole al progetto.

La distinzione che si fece tra la proprietà collettiva e la proprietà individuale, non era già per indicare che vi fosse qualche intrinseca differenza tra queste due proprietà, ma bensì per provare la diversità che passava tra la proprietà che si possiede in comune, la proprietà collettiva e la proprietà di corpi morali; era per indicare la differenza grandissima che ne sorgeva nel caso della soppressione d'una società collettiva, o nel caso d'una soppressione d'un corpo morale.

Quando si tratta d'una proprietà, sia individuale, sia collettiva, ciò nulla monta, non v'è diversità, essendo posseduta in comune da molti; quand'anche s'estingua la società, tuttavia rimangono sempre i proprietari, perchè i singoli membri componenti la società sono assoluti proprietari; e quindi, cessando anche la società, il proprietario non cessa, e non può mai temersi che abbia luogo la diminuzione dal lato spettante a questa società a favore dello Stato, perchè, esistendo il proprietario, non è il caso di considerare chi debba essere l'erede. Ma quando si tratta d'una proprietà posseduta non da un essere collettivo, non da una società d'individui, ma da un corpo morale, quella proprietà che appartiene ad un ente fittizio e che non spetta per nulla ai membri che appartengono a questa corporazione, a quest'ente fittizio, come è appunto la proprietà che spetta alle corporazioni religiose, quando, dico, si tratta di questa proprietà, allora è manifesto che estinguendosi l'ente fittizio, quello che la legge ha creato, cessa il proprietario, e che perciò si verifica il caso della vacanza.

Questa fu la distinzione che parmi d'aver inteso, e fu quella su cui si appoggiò il Governo, ma non già una distinzione tra la proprietà individuale e la proprietà collettiva; la quale, sia o no riconosciuta dal Codice, non può avere influenza alcuna pel risolvimento di questa discussione.

Riassumendomi dunque, io credo non potersi muovere alcun dubbio che la proprietà spettante a queste corporazioni, a questi enti morali creati per legge, spetti al Governo, cessato che abbiano di esistere. Come fu riconosciuto e dall'onorevole senatore Sclopis, e dall'onorevole senatore De Margherita il diritto di sopprimere l'ente morale, ne segue che la proprietà dei beni ad esso appartenenti deve cedere allo Stato. Tutte le osservazioni che si fecero in senso contrario non valgono per nulla a distrurre cotesto diritto.

La questione veramente sta solo nei termini che l'aveva collocata l'onorevole senatore Sclopis, se il Governo possa valersi del suo diritto per la soppressione delle comunità religiose, dei corpi morali, quando crede che questi corpi siano divenuti inutili, oppure se sia necessario che esista una causa imputabile ai membri componenti siffatte corporazioni, perchè si faccia luogo alla loro soppressione.

Io sostengo che basta che i corpi morali siano divenuti inutili, che non prestino più quei servizi, in contemplazione dei quali la qualità di corpi morali fu ad essi conceduta,

perchè il Governo sia in diritto di togliere ad essi l'esistenza legale, e che per nulla sia necessario che consti di un qualche difetto nelle persone componenti tali corporazioni.

L'onorevole senatore Sclopis faceva distinzione tra le comunità le quali sono indipendenti dallo Stato, e quelle che sono un prodotto dello Stato stesso, e diceva che se si trattasse di corpi morali che sono un prodotto del Governo, allora più facilmente si potrebbe concedere al Governo la facoltà di sopprimerli; ma che invece quando si tratta di corpi morali indipendenti, si debba andare più a rilento nell'ordinarne la soppressione.

Io in verità non conosco che vi siano corpi morali creati dalla legge in virtù di una concessione speciale, i quali possano considerarsi come un prodotto del Governo, poichè dal momento che essi vengono creati corpi morali, acquistano un'esistenza propria che li pone nella condizione in cui trovansi tutti indistintamente gli altri corpi, qualunque sia d'altronde l'origine da cui provengono, qualunque sia il mezzo con cui abbiano potuto acquistare la loro esistenza.

Ma comunque sia, quand'anche si volesse ammettere una qualche diversità, tuttavia la questione sta pur sempre nel determinare se anche rispetto a quei corpi morali i quali hanno esistenza propria indipendente dal Governo, non possa la loro distruzione pronunziarsi alloraquando è cessata la causa per cui la personalità civile veniva loro concessa.

L'onorevole barone De Margherita per escludere che il Governo potesse distrurre questi corpi morali con gran facilità cominciava a porre in dubbio se fosse un privilegio che la legge concedesse ai corpi morali: egli sembrava credere che in virtù del Codice civile, chiunque avesse il diritto ad astringere il potere civile a concedergli la personalità civile.

Ma io credo che egli versi in grandissimo errore, volendo collocare il Governo nella necessità di creare corpi morali. Se si ammettesse simile principio, ognuno vede come nello Stato sorgerebbero di continuo tanti corpi morali, quanti vorrebbe crearne la mutabile volontà od il capriccio degli uomini.

A breve andare si vedrebbe lo Stato coperto da corpi morali di nuova creazione con tutte le funeste loro conseguenze.

Il Codice civile non stabilisce che si possa aver diritto a chiedere la concessione della personalità civile, la ricognizione dell'esistenza come corpo morale; determina bensì quali siano le condizioni di loro esistenza, quali le ragioni che ai corpi morali appartengano; e ciò per la ragione appunto che è in facoltà del potere civile di accordare o negare cosiffatte concessioni.

Altro per verità è il regolare i diritti che ai corpi morali appartengono, altro è lo stabilire in massima che la loro esistenza non costituisce un privilegio, e che si possa costringere il Governo a concedere la personalità civile.

Dappoi egli diceva che trattandosi di revocazione, egli ricorreva ai principii del diritto, e che non si potesse revocare un privilegio, quando il privilegio fosse stato concesso per meriti della persona. E qui, applicando i principii che regolano i privilegi concessi ai corpi morali, entrava con molta ragione a descrivere i grandi benefici, gl'immensi servigi che resero pur anche le corporazioni religiose alla società civile, benefici e servigi che non furono disconosciuti dal Governo stesso, e ne conchiudeva che non potendosi togliere un beneficio il quale sia il corrispettivo della

benemerenzza, nemmeno le corporazioni non potessero essere sopprese, solo perchè non prestassero più alcun utile allo Stato.

Mi duole in vedere che l'onorevole barone De Margherita abbia ridotta la discussione di un interesse così grande, di tale importanza, a sì minute proporzioni.

Qui non trattasi di un privilegio concesso a persone onde possano tenersi in conto i servigi prestati e le benemerenzze personali; trattasi invece di concessioni fatte a corpi morali, i quali, se dovessero vivere per tutto il tempo che loro piacesse, verrebbero a godere dell'immortalità; perciò si deve necessariamente partire da altri principii e procedere con più larghe massime.

Io credo che la questione dell'utilità o del danno sostanzialmente si riduce più ad una questione di parole che non di sostanza. Tuttavolta che si dice cessata la causa per conservare ad una corporazione religiosa il privilegio della personalità civile, perocchè sia divenuta inutile, necessariamente si dice che essa è pure diventata nociva.

Quando nell'esistenza delle corporazioni religiose e degli enti morali non trovasi un vantaggio, necessariamente vi è un danno.

Il danno, o signori, consiste sia nel concentramento delle sostanze in manimorte, sia nella sottrazione che si fa alla società di tutti quegli individui che restano dedicati alla vita claustrale, alla vita ascetica, alla vita contemplativa. Il danno soprattutto, o signori, consiste nel funesto esempio che si mantiene nella società civile, santificando, siccome conducente a vita eterna, lo stato d'accattonaggio.

Questi, o signori, sono danni morali che vogliono essere presi in seria considerazione, ed è appunto per torre di mezzo tali inconvenienti che bisogna togliere a così fatti enti morali, a tali corporazioni la personalità civile. Nè si dica, o signori, che questo non può essere lo scopo del presente progetto di legge, perchè mentre noi sosteniamo che si debbano togliere le personalità civili a quelle corporazioni religiose, d'altro canto ammettiamo che sia lecito a chiunque il dedicarsi a quella vita che stima conveniente, ed anche di darsi alla vita ascetica e contemplativa.

In primo luogo, o signori, se togliete le personalità civili, e se togliendole private questi stabilimenti dei loro beni, non vi sarà più alcun eccitamento a scegliere tal genere di vita.

Ma se lasciate sussistere le corporazioni, se lasciate in piedi cotesti privilegi, vi sarà sempre un possente invito per coloro che amano di seguire un modo di vivere inopero. Tolta la causa, cesserà necessariamente l'effetto.

In secondo luogo, o signori, vi sono certe condizioni della vita monastica, le quali non sono conciliabili colle leggi dello Stato, e ciò dicasi, a cagion d'esempio, degli ordini mendicanti.

Quando non esistessero più tali stabilimenti autorizzati dalla legge, se vi fossero individui che si associassero fra di loro unicamente nell'intento di esercitare l'accattonaggio, pensate voi che essi potrebbero invocare l'art. 42 dello Statuto per difendere la loro associazione, mentrechè lo stesso articolo dispone che non sieno permesse le adunanze, salvo sotto le condizioni volute dalla legge?

Essendoci le leggi penali che vietano l'accattonaggio, coloro che ne facessero professione sarebbero colpiti dalla sanzione penale.

Or dunque, dal momento che si ammette che tali istituti propriamente non producono alcun vantaggio alla società civile, vuolsi pure ammettere che recano vero nocimento,

e quindi esiste una causa per cui debba e possa la legge ritogliere il privilegio che aveva concesso.

Non mi dilungherò maggiormente; o signori, a ribattere le opposizioni fatte contro il progetto; non mi dilungherò perchè la mia voce è stanca.

Nel chiudere però il mio dire io non posso a meno di esprimere una ferma speranza che il Senato vorrà approvare questo progetto di legge. Quand'anche non si trattasse se non che di sopprimere poche corporazioni religiose, di introdurre alcuni provvedimenti intesi a rendere migliore la condizione di una parte benemerita del clero, io non potrei dubitare che quella sana politica la quale presiede ognora alle vostre deliberazioni, informata sempre dal desiderio di un temperato progresso, non fosse per accogliere con favore questa temperatissima riforma voluta dalla pubblica opinione, consentanea ai principii di giustizia, ed a quella non meno di una sana economia; questa riforma, io dico, che raccolse i voti di una grandissima maggioranza di rappresentanti della nazione. Ma questa, o signori, come opportunamente diceva l'onorevole senatore Gioia, non si può dissimulare; non è solo una questione per la riduzione di alcune comunità religiose, non è solamente questione di sollevare alquanto la condizione dei parroci bisognosi; la questione che si agita con questa legge è una questione prodotta dalle minacce che ci vennero fatte, è questione di principii: questa è una lotta tra il potere civile ed il potere ecclesiastico, è una lotta di indipendenza.

Se voi accogliete il progetto di legge, i diritti del principato saranno conservati, saranno conservate le perenni tradizioni dello Stato; se per lo contrario lo respingete, potrebbe nascere il dubbio che fosse respinto inquantochè si credeva che il potere civile non si estendesse a tanto, e si respingesse perchè si volesse cedere davanti ad un potere che non ha autorità alcuna in questo Stato.

L'indole conservatrice di questo corpo, e il patriottismo onde fu animato ognora, mi assicurano e mi danno fiducia che non si muoverà contro di lui tale rimprovero, e la storia non ricorderà negli atti del nostro Parlamento una deliberazione di questa natura. (*Applausi clamorosi, prolungati, universali*)

PRESIDENTE. Abbenchè io abbia pregato il commissario relatore dell'ufficio centrale a prendere la parola, credo che la Camera avrà in grado che si esaurisca prima quella parte della discussione che si riferisce all'opinione rappresentata nello stesso ufficio centrale dal senatore Sclopis.

Ciò posto, accordo la parola al senatore De Margherita.

DE CARDENAS. Ho già domandata la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola le è accordata.

DE CARDENAS. Giacchè il signor presidente ha permesso che si applaudiscano parole forse in senso contrario alle mie, lo prego di permettere si fischino a quello che sarò per dire. (*Sensazione e rumori*)

Io ho dimandato di parlare per un fatto personale perchè riguardava come interessata la mia persona nell'aver sentito a darmi una lezione di morale in punto di giuramento. Se avessi lasciato passare ciò senza dir parola, sarei rimasto sotto un peso per me insopportabile: quello cioè di lasciarmi imporre dei principii di moralità e di coscienza dal ministro e specialmente dal signor guardasigilli; la mia coscienza, dichiaro, me la regolo da me medesimo, ricorrendo al bisogno, nel caso troppo fre-

quente di mia ignoranza, non ad altri che a chi ha la missione di illuminarmi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Margherita.

DE MARGHERITA. Di quanto venne adducendo l'onorevole guardasigilli, io mi limiterò a darvi categorica risposta per la parte che giudicar potrei essere più specialmente a me rivolta.

Afferrò l'onorevole ministro con qualche soddisfazione la parola *Chiesa nazionale* uscita di bocca nell'interpretare che feci l'articolo 433 del Codice civile, e sostenendo non esservi, nè potervi essere questa Chiesa nazionale, la quale non sarebbe neanche dall'Episcopato riconosciuta ed ammessa, ne conchiuse che veramente con quell'articolo si era fissata nei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici quella proprietà che era alla Chiesa riconosciuta.

Non sia mai che alcuno creda ch'io abbia inteso, pronunziando la parola *Chiesa nazionale*, d'infrangere l'unità della Chiesa.

Altamente per lo incontro io professo l'unità della Chiesa così nella fede, come nella morale e nella fondamentale disciplina.

Ma la Chiesa, per quanto unica ella sia, e tutti i fedeli abbracci in qualsiasi parte dimorino dell'orbe cattolico, se noi la consideriamo per rispetto ai beni ch'ella nei diversi Stati possiede, può essere sotto diversi aspetti a tal riguardo ravvisata, secondo le diverse legislazioni in ciascuno Stato vigenti.

Ed è perciò che la Chiesa, per riguardo ai beni da lei in questo regno posseduti, può bensì averne, come ne ha effettivamente il dominio, ma questo dominio ha ciò di proprio, che non può mai devolversi a benefici e stabilimenti ecclesiastici posti oltre i confini del regno.

Quest'è il concetto ch'io intesi di esprimere adoperando la voce di *Chiesa nazionale*; questo è pur anco e non altro il concetto che si ebbe dal legislatore in animo di enunziare allorchè nell'articolo 433 del Codice si dichiarò che sotto il nome di beni della Chiesa venivano considerati i beni dei singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici.

Prendere da ciò occasione per diniegare alla Chiesa la proprietà dei suoi beni è cosa impossibile a fronte dei diversi articoli del Codice, che mettono la Chiesa nel novero dei possessori che hanno la proprietà dei beni da loro posseduti, e che dei beni della Chiesa regolano l'amministrazione e l'alienazione, quali sono gli articoli 418 e 436.

A questi articoli non si volle punto detrarre col precitato articolo 433; ma lasciando intiera la proprietà della Chiesa, intesi di caratterizzarla in modo ch'essa non potesse mai cadere in persone estere.

Ad ottenere questo lodevole fine si stimarono acconcie le espressioni di quell'articolo in quanto che beni della Chiesa essendosi dichiarati quelli soltanto che ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici appartengono, questi, senza cessare di essere veri beni della Chiesa, vengono ad essere tolti dal pericolo di poter col tratto del tempo passare in mani estere.

Egli è per se palese che altro non fu, nè poté essere lo intendimento del legislatore nella compilazione di questo articolo, stata maturamente studiata: e tanto meno si poté avere in animo in tale compilazione di togliere alla Chiesa la proprietà dei beni ecclesiastici per fissarla unicamente in capo dei possessori dei benefici e negli altri stabilimenti ecclesiastici.

Dopo di avere contestata alla Chiesa la proprietà dei

beni ecclesiastici, che pensa risiedere nei possessori dei benefici e presso gli altri stabilimenti ecclesiastici, passò l'onorevole ministro a parlare della distinzione fra la proprietà collettizia ed individuale.

Questa distinzione, dice egli, non ha altro scopo fuori quello d'indicare, che della proprietà collettizia possono, per via di soppressione, essere private le comunità religiose.

Limitata la distinzione entro tali termini, non occorre più di tenerne discorso, non essendosi mai per noi contestato, che, sopprese per giuste e legittime cause le comunità religiose, perdano esse la loro proprietà.

Resta solo a vedere se i beni della Chiesa, che erano posseduti dalla comunità soppressa, passino allo Stato, o ricadano nella Chiesa medesima, come insegna Bartolo, o restino vacanti, e come tali siano al fisco devoluti.

La dottrina del Lodato, insigne glossatore del gius romano, secondo la quale solo nel caso di soppressione d'un collegio di laici i beni restano vacanti, quando se la soppressione colpisce un collegio di ecclesiastici, i loro beni *possidet Ecclesia*, è troppo razionale per doversene dipartire.

Chi beneficò una comunità religiosa intese dare alla Chiesa, non allo Stato. Questi perciò non ha in verun caso che vedervi.

Della supremazia che altri vorrebbe arrogare allo Stato sopra il temporale della Chiesa parlò successivamente il ministro, ma nulla avendo saputo recare in mezzo a sostegno d'essa, si spiegò in modo a lasciar intendere non farvi esso nessun fondamento, in guisa che sarebbe superfluo il più oltre trattarsi sopra ciò, di che d'altronde non è nelle nostre leggi traccia nessuna.

Nè anche della concessione della personalità giuridica alle comunità religiose, considerata come privilegio, è più il caso di far parola, dacchè il ministro affermò non averla esso in tal senso ravvisata, avvegnachè alcuno dei fautori della legge l'abbia come tale propugnata.

Egli è del rimanente palese che tale concessione, qual privilegio considerata, sarebbe pur sempre irrevocabile, come fatta in contemplazione della benemerita verso lo Stato delle comunità religiose, e per vestire essa il carattere di vero contratto stante le molte cose compiute o da compiersi dalle comunità religiose per abilitarsi a godere della concessa personalità.

Trasportossi quindi l'onorevole ministro a trattare il punto, che da tutti gli oppositori fu riguardato come il più essenziale d'ogni altro, quello cioè se la soppressione delle comunità religiose possa farsi senza il concorso di giusta e grave causa debitamente comprovata.

Su di ciò cominciò egli dal negare che sola causa della proposta soppressione sia l'interesse finanziario, e con ciò crede abbattere l'argomento tratto contro la legge dal non potersi fare per indiretto ciò che direttamente non si potrebbe.

A questo si aggiunse, o meglio si ripeté, che il solo non profittar più gli ordini religiosi allo Stato, come in addietro, basta a renderli non solo inutili, ma perniciosi, e degni perciò della soppressione.

Che al disporre dei beni della Chiesa se non unicamente, certo principalmente avvisi la proposta legge, lo fecero abbastanza comprendere le parole dette dal ministro in questo ed in altro recinto.

Che poi il non giovare più allo Stato nelle cose civili gli ordini religiosi non basti a renderli, peggio che inutili,

nocivi, è cosa già stata troppo palesemente dimostrata per non doversvi tornar sopra.

Lascio di rispondere ai molti altri carichi senza niun fondamento dati dal ministro alle case religiose per mostrarne non solo conveniente, ma necessaria la soppressione, per esser troppo manifesto non bastare vaghe e non provate imputazioni al conseguimento dello scopo che il Governo colla presente legge si propone.

Questo solo da ultimo aggiungerò, che a togliere il pur manifestato timore che troppo ampie dovizie possano accumularsi nelle mani dei religiosi, ha lo Stato in pronto il rimedio, ponendo argine con espressa proibizione a nuovi acquisti che la Chiesa intendesse di fare.

Egli è ciò nel suo diritto e para con efficacia al temuto inconveniente.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola al senatore Scopis, a cui li appartiene, io debbo rendere ragione alla Camera del perchè io non abbia rilevato al momento stesso l'appunto che mi si fece dal signor senatore De Cardenas riguardo agli applausi tributati al discorso del signor guardasigilli.

Io ho creduto che dovessi soffermarmi alcuni istanti prima di rilevare questo suo appunto, in quanto che pensai che alle censure inaspettate ed insolite si risponde più decorosamente colla calma della riflessione che non coll'impeto del risentimento.

Egli crede che io abbia permesso gli applausi dati al discorso del signor guardasigilli. Posso dire che non ho permesso questi applausi, ma che essi sono scoppiati improvvisamente, e che io non potevo far altro che o contrapporvi il silenzio, o contrapporvi la mia disapprovazione.

Parlando adunque di questa disapprovazione, dirò che, benchè mi lusinghi di non poter essere accagionato di soverchia mollezza nella disciplina, che appartiene al presidente, nel condannare gli atti irrispettosi delle tribune, vi ha però una gran distanza fra gli applausi e l'irriverenza delle tribune.

Gli applausi possono essere talvolta non solamente una conferma delle opinioni, che si svolgono in questa assemblea, ma anche un tributo giustamente prestato allo splendore dell'eloquio ed al modo con cui un oratore anche di partito opposto, può dar risalto alle sue opinioni: tant'è che noi tutti, benchè molti di noi abbiano opinione diversa dal guardasigilli, non possiamo non convenire che l'eloquio suo scorre nitido, chiaro e qualche volta colorato in modo, che non è possibile contenere uno slancio di approvazione. (*Bravo! Bene!*)

Diversa è poi la cosa quando le tribune si fanno leuto di disapprovare: questo è un vero atto turbativo della libertà delle discussioni, come pochi giorni sono io mi spiegava. Allora è che il presidente deve alzar la voce e frenare questi impeti inconsiderati.

Intanto è mio dovere di encomiare il contegno delle pubbliche gallerie, le quali hanno avuto la delicatezza e la saviezza di non prevalersi della facoltà dal senatore De Cardenas loro fatta di disapprovare il suo discorso. (*Applausi clamorosi e prolungati*)

DE CARDENAS. Domando la parola.

Io non posso stare sotto l'appunto di aver voluto criticare l'operato dell'onorevole presidente. Il motivo per cui io mi permisi di pregarla a voler permettere quei fischi, era per poter essere tranquillo io medesimo, mentre sono soltanto repressi le tribune quando danno dei segni di

disapprovazione, permettendosi loro di applaudire liberamente.

Ne viene perciò di conseguenza sicura e tacita che il solo tacere delle gallerie equivale alla disapprovazione di quanto si è detto.... (*Oh! oh!*)

Nel caso pratico, avendo sentito le gallerie a tacere, ho pensato di avere ottenuta la loro approvazione. (*No! no!*)

SCLOPIS. Domando la parola.

Io faccio appello al regolamento. Esso è legge per tutti, legge interna, legge che deve essere severamente rispettata da tutti quelli che compongono le nostre sedute, o che vi assistono.

Prego il signor conte Quarelli di leggere l'articolo del nostro regolamento.

(*Il senatore Quarelli rimette al senatore Sclopis il regolamento, e questi legge l'articolo 45, che dice*):

* È pure interdetto ogni segno d'approvazione o di disapprovazione. *

PRESIDENTE. Posto che si vuole continuare a commentare il nostro regolamento, io dirò che il regolamento vieta, è vero, ogni segno di approvazione e di disapprovazione; ma perchè fosse lecito di appuntare il presidente riguardo all'inosservanza del regolamento, sarebbe stato necessario che il presidente avesse egli permesso gli applausi.

Il presidente non ha detto che sia stato lecito il farlo, ha detto solamente che non credeva di doverlo disapprovare; ha poi soggiunto, che vi sono certi casi in cui lo splendore di un discorso, in cui il colore dato alla questione che si sostiene, trae quasi per una forza magica ed irresistibile non le gallerie solo, ma una parte anche del Senato (il quale credo abbia tributato anch'esso applausi al guardasigilli), trae, dico, quasi irresistibilmente il pubblico a dar segni di approvazione non così all'oratore politico, come all'ingegnoso oratore.

Affermo dunque che il regolamento va inteso, nella sua applicazione, con qualche temperamento, come sempre da noi si praticò.

Questi casi non debbono certamente essere giornalieri; ma quando in una discussione succede talvolta che uno splendido discorso suscita applausi nell'assemblea, io credo che il presidente non debba nè approvare, nè disapprovare.

La parola è al senatore Sclopis.

DELLA TORRE. Notre règlement est clair à cet égard; et si nous voulions examiner ce qui se fait ailleurs, en France par exemple, où on a entendu parfois de superbes discours, en France où l'on voit des grands orateurs tels que Guizot, Thiers, Berryer, La Martine et tant d'autres....

PRESIDENTE. La parole est au sénatur Sclopis.

DELLA TORRE. Je voulais faire observer au Sénat que jamais on a permis aux tribunes publiques....

PRESIDENTE. (*Al senatore Sclopis*) Vous avez la parola.

DELLA TORRE. Mais je....

PRESIDENTE. Voulez-vous que je provoque le vote du Sénat? Je le demande tout de suite.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Dunque si taccia, e si accordi la parola al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori, ieri, nel prendere la parola per riassumere la discussione, vi chiesi venia d'introdurre nomi proprii: io dovevo farlo per amore di chiarezza, perchè, riferendomi a cose dette in altre sedute divise da non

breve intervallo, forse non sarebbe stato così facile il seguire l'oratore nelle rispettive risposte.

Questa introduzione di nomi proprii mi valse due onorifiche risposte quest'oggi: dico onorifiche risposte, perchè qualunque volta i miei colleghi mi danno segno d'essere entrati nelle considerazioni che io loro sottopongo, lo reputo ad onore; ed anzi reputo a mio vantaggio il ritrarne quelle correzioni delle mie opinioni, che per avventura dagli opposti argomenti possono emergere.

Io desidero quanto il senatore Pinelli di trovarmi nello stesso campo con lui, e per mio interesse, bramando d'averlo piuttosto alleato che opponente, io tuttavia mi permetterò di contrapporre ancora alcune brevi osservazioni alle risposte che egli mi diede.

Il signor senatore Pinelli avvertì che l'importanza delle istruzioni in materia ecclesiastica date un tempo ai Senati del regno non era tale che potesse far autorità esclusiva nell'odierna questione; disse non doversi poi restringere in questo circolo di Popilio.

Io credo all'incontro che nelle istruzioni date, esaminandole partitamente e nel loro complesso, si trova tutta la materia del nostro diritto pubblico ecclesiastico. Nè mi muove la doppia eccezione che l'onorevole mio amico e collega mi faceva, vale a dire l'esempio della soppressione dei Gesuiti e la successiva dichiarazione di vacanza, nè quella della decretata riforma del foro ecclesiastico. Non la prima, perchè in essa non si trattava altro che d'applicare una regola di diritto comune; quando cessa l'esistenza di un corpo morale, succede lo Stato, si fa devoluzione per diritto di vacanza.

Non la seconda, perchè le materie forensi di regolamento di competenza, come sa meglio di me l'onorevole senatore Pinelli, non erano di quelle materie che si regolassero esclusivamente con principii fissi nelle istruzioni, ma variavano anche secondo i vari distretti di giurisdizione, e quindi gli stili si mutavano, e noi abbiamo avuto perfino dei tempi in cui ogni magistrato supremo faceva il suo stile, e l'uso poi s'introduceva.

Quindi io non credo che in quelle istruzioni, quantunque si parli anche di giurisdizione, vi siano i principii tassativi come sono nella materia della protezione del re verso la Chiesa; de' suoi diritti come fondatore di beneficii, dei suoi diritti come primo magistrato politico.

L'onorevole collega addusse alcuni passi del libro da me citato ieri in risposta alle osservazioni del senatore Mameli. Mi dispiace che non ho il libro sotto gli occhi, e che quindi potrò malamente seguirlo; ma, se non isbaglio, la parte a cui si riferiva il discorso del senatore Pinelli è quella delle prestazioni che si facevano dal clero francese.

Verissimo che il clero francese faceva delle prestazioni: doni ordinari, doni straordinari; c'era l'assemblea del clero, la quale teneva le sedute anche ordinarie; c'era il comitato permanente del clero, c'erano rappresentanti del clero francese, i quali erano in continua comunicazione col Governo civile; e quindi queste prestazioni, queste imposizioni di tributi seguivano un ordine conforme a ciò che ha detto il senatore Pinelli.

Ma questo non costituisce, secondo che mi pare, il caso nostro; nel nostro caso c'è vera questione d'alienazione dei beni ecclesiastici, vera questione d'imposta di quota, come ieri appunto osservava.

Non potrò nemmeno seguire l'oratore nelle citazioni del Voet e del Matteo, perchè non le ho sotto gli occhi. Mi pare tuttavia che la citazione del Matteo si riferisca alla

introduzione dei collegi, e ammette che questi sono corporazioni.

È verissimo che c'è una distinzione intrinseca tra il collegio ed il comune; il comune è l'elemento sociale, ed il collegio è un elemento il quale è stato introdotto per fatti successivi alla creazione del comune; ma tuttavia quando nella legge la quale ci governa c'è la stessa e medesima facoltà attribuita al comune ed alla Chiesa, che si considera come le altre corporazioni indipendenti dal Governo, non credo che la stessa norma di legislazione si debba applicare.

E quindi, considerando queste corporazioni come veri collegi, penso potersi regolare le medesime, nei casi di cui si disputa, colla medesima teoria.

L'onorevole senatore Gioia esordì con una parola che mi fu amara; suppose che amaro volessi essere a lui. Suroggerò, se mi permette, alla parola *amaro* un'altra parola, dirò *esplicita..... gagliarda*. Egli mi insegnò questa via, io tenni il suo esempio. Io lo ringrazio del modo cortese con cui dimostrò di aver molte volte fatto attenzione ai miei discorsi; ma non lo ringrazio dell'esempio che egli disse di aver dato. I nostri sistemi sono diametralmente opposti in questa circostanza. Io riconobbi ieri e riconosco oggi che egli è nel suo diritto di apprezzare questa questione in una latitudine che io ricuso. Io ritengo ancora adesso che nelle questioni che sono sottoposte ai Parlamenti, noi non dobbiamo fare un esame da causidico (mi pare che ciò non dovrebbe entrare quando si tratta di fisco legislativo), ma noi dobbiamo fare il legislatore, vale a dire, come ieri appunto mi pare che avvertissi, da giudici nelle questioni.

Ora, io penso che nelle questioni nostre interne noi dobbiamo portare la maggior vastità di cognizioni, la maggior estensione di indagini, senza uscire dal perimetro dell'indole propria, dalla qualità propria dell'affare di cui si tratta. Noi attualmente trattiamo di una questione di proprietà, di applicazione di diritti civili, questione di personalità giuridiche. Tutto questo esiste nel nostro Stato, non ci è bisogno di ricorrere né a pressione estera, né ad influenze diverse da quelle che naturalmente risultano dalla nostra legislazione per difendere questa questione.

Io amo molto la tranquillità nelle discussioni legislative, io ho sempre visto che quando le discussioni legislative, vertenti sopra materie della natura di quella di cui ci intratteniamo quest'oggi, trascendono in un'altra sfera, danno funesto indizio del progresso nell'andamento degli affari. Sarà debolezza dal canto mio, o è frutto di qualche esperienza e di molta considerazione; lasciando che il senatore Gioia rimanga nella sua opinione, io spero che tollererà che non diametta la mia.

Mi occorre di aggiungere qualche parola su ciò che io diceva ieri, non dirò per rispondere, ma per contrapporre all'elaboratissimo ed applaudito discorso del signor guardasigilli alcune minute avvertenze che spieghino l'intento mio e dei miei colleghi nel sostenere le conclusioni della relazione.

Ma prima io dichiaro che gli so grado della spiegazione larga, compiuta ed intera a cui oggi venne dello spirito e della portata della legge che ci è sottoposta; sarà una digressione estranea al punto che io discuto, ma che non mi pare assolutamente indifferente, perchè io credo che dal giorno d'oggi le dichiarazioni date dal Ministero danno un aspetto alla questione che dapprima non aveva.

Questo progetto di legge subì una varietà di fasi. Cominciò piccino, s'introdusse con parole, quasi diremo di

semplice specialità, e poi tratto tratto crebbe e divenne una questione complessa, la quale tocca all'organismo del nostro Governo.

Io mi ricordo di aver udito in altro recinto la questione che ci occupa trattata sotto un altro aspetto dall'onorevole presidente del Consiglio.

CAVOUR, presidente del Consiglio. (Interrompendo) No! no! Lo dico risolutamente.

SCLOPIS. Le domando scusa... sotto un altro aspetto, il quale discuteva la materia finanziaria. Dunque non credo di dover ritrattare le mie parole.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Trattai la questione politica; mi duole che non l'abbia ascoltata.

SCLOPIS. Ascolto sempre con grande deferenza le parole del signor presidente del Consiglio; mi ricordo il sunto del suo discorso e mi rammento ancora che quando si parlò della riduzione delle corporazioni religiose, e che si fecero osservazioni sulla maggiore o minor ricchezza degli enti che si volevano sopprimere, mi rammento che il signor presidente del Consiglio disse, che se non si avesse da guadagnare qualche cosa, non si sopprimerebbero.

CAVOUR, presidente del Consiglio. È mia intenzione di chiedere la parola quando verrà in campo la questione speciale delle corporazioni religiose, ed in allora spiegherò qual fosse il vero senso delle mie parole; tuttavia prego fin d'ora l'onorevole senatore Sclopis, ed anche il Senato, di ricordare che forse io sono stato il solo ad esaminare nel merito la questione dell'utilità delle corporazioni religiose e con massimo mio stupore non ho udito alcun oratore, né in questo, né in altro recinto, sorgere per sostenere in conformità della mia opinione che le corporazioni, che però non si volevano abolire, fossero ancora, non dico utili, ma non fossero dannose, come io ho cercato di dimostrare nell'altro recinto, e come spero di poterlo dimostrare anche in questo. (Bravo!)

SCLOPIS. Apprezzerò le dimostrazioni quando saranno fatte. Finora noi non abbiamo potuto parlare che dietro i risultati che ci vennero presentati dal Ministero, ed è per questo che io e gli amici miei, che dividono la mia opinione, abbiamo sostenuto sempre che, data al Governo la facoltà di togliere la personalità civile, quando ci fossero danni o tendenze perniciose nei corpi che ne erano rivestiti, questa facoltà però non si potesse esercitare quando si trattasse meramente di corpi che non presentassero più agli occhi del Governo un'utilità positiva, ma che non arrecassero danno. Il signor presidente del Consiglio si riferisce a dimostrazioni future.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. No, le ho fatte nell'altra Camera.

SCLOPIS. Mi riservo di apprezzare le dimostrazioni che mi darà l'onorevole presidente del Consiglio; le spiegazioni che ci ha favorito già il signor guardasigilli mi chiarirono in molte cose; mi chiarirono anche il senso delle parole dell'onorevole signor senatore Durando, sulle quali ieri mi aggirai lungamente: le parole testuali del senatore Durando erano queste, parlava dell'accettazione della proposta del senatore Calabiana:

« Abdicazione di un principio che la Casa di Savoia ha costantemente difeso, e che non venne mai posto in dubbio nel diritto pubblico di questa monarchia. »

Io credevo che questo principio fosse quello che l'autorità civile potesse entrare come modificatrice dei beni della Chiesa nella Chiesa medesima. Ho sbagliato, oggi il signor guardasigilli mi ha tratto d'inganno, e se ho bene

compreso il suo pensiero, credo che alludesse, parlando della proposta del senatore Calabiana, ad una ricognizione di diritto nella Santa Sede di imporre tributi nel paese.

Se questo fosse, o signori, io pel primo dichiaro che questo diritto non si trova scritto in nessuno de' nostri Codici o delle nostre tradizioni, e non esiste poi neanche verun documento.

Mi pare che il qualificare tributi, come fece il signor guardasigilli, questa disposizione di riparto che si era introdotta nella proposta di monsignor Calabiana, sia uno spingere l'interpretazione fuori de' limiti naturali.

Se ho bene ritenuto i termini della proposta del senatore Di Calabiana, si trattava di ripartizione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Per ripartire bisogna prima imporre.... Si riparte, ma prima del riparto ci vuole la riscossione delle somme che si vogliono ripartire: ci vuole la tassa. Dunque, se si dà la libertà alla Santa Sede di fare il riparto, le si dà la facoltà prima di tutto di riscuotere le somme; e questo evidentemente non lo diceva il progetto.

SCLOPIS. Siamo in un sistema di deduzioni successive, in un campo di interpretazioni. Io credo che quando si parla di ripartizione, si parla di disgrego di fondi, di una ripartizione di assegni, lasciando la quantità intatta dell'asse totale. Onde, quando sull'asse ecclesiastico si detrae più o meno da una parte e si assegna dall'altra, non s'impone una tassa, nè ci è autorità devoluta, non ci è altro che distribuzione.

Ho anche inteso l'onorevole signor guardasigilli ad adombrarsi di che si fosse parlato d'una Commissione mista, dicendo che l'ammettere una Commissione mista era lo stesso che voler rinunciare a quella parte di sovranità che ci compete, perchè impero diviso è impero scemato.

Ma, come si accordano le parole dell'onorevole signor guardasigilli colle corrispondenze del Governo del re, le quali si sono stampate?

Permettetemi, o signori, che io ve le legga:

« Il Governo del re propone alla Santa Sede la formazione di due Commissioni miste, di cui l'una per la sistemazione delle cose ecclesiastiche nell'isola di Sardegna e l'altra per quelle di terraferma. »

Il 2 maggio 1851:

« Con nota dell'incaricato d'affari marchese Spinola al cardinale Antonelli fu trasmesso un progetto di accomodamento all'occasione dell'abolizione delle decime, nel qual progetto si parla all'articolo 9 della Commissione mista cui sarebbero affidati i lavori preparatorii. »

CAVOUR, presidente del Consiglio. Preparare?...

SCLOPIS. (Proseguendo) Vado sino alla fine. Ho ancora una citazione.

Il 24 agosto 1852:

« Nella nota del plenipotenziario sardo (conte Bertone) al plenipotenziario pontificio (monsignor Santucci) fu scritto verso il fine:

« Confermando le istanze verbali riguardanti le riforme negli Stati di terraferma, vedrebbe il sottoscritto con somma soddisfazione che il plenipotenziario pontificio accogliesse tali istanze, aggiungendo al surriferito progetto gli articoli che credesse opportuni per divenire alla nomina di altra Commissione, composta pure di tre prelati del regno e di tre magistrati, la quale abbia il mandato di preparare e presentare un piano di riforme adattate ai bisogni degli Stati di terraferma. »

Il 18 settembre 1852:

« Con nota responsiva del plenipotenziario pontificio al plenipotenziario sardo venne trasmesso un contro-progetto in parte combinato fra loro e nel quale all'articolo 2 viene detto che sarà creata una Commissione mista per le cose della Sardegna, ed all'articolo 4 si dice che sarà creata altra Commissione mista per preparare il lavoro sulle riforme delle cose ecclesiastiche ed in genere su tutto ciò che può riguardare il patrimonio temporale della Chiesa nei domini Sardi. »

Mi pare che la formazione di questa Commissione fosse già stata ammessa....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ma no!

SCLOPIS. Ma mi pare che siano espliciti questi termini. Sistemare per la riforma delle cose; sistemare per l'asse ecclesiastico mi pare che fossero almeno almeno molto analoghi....

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta. Le Commissioni miste di cui si parlava erano per proporre un piano di riforme e quindi anche per gli oggetti che sono di competenza ecclesiastica; era perciò necessario che vi fossero membri appartenenti alla Chiesa ed anche autorità appartenenti allo Stato.

Ma occorre inoltre un'osservazione. In quei documenti si toccava soltanto di formare Commissioni per proporre un progetto che servisse di norma al Governo per farne quindi argomento di un progetto definitivo. Laddove la Commissione che si proponea dall'onorevole senatore Di Calabiana era appunto per imporre, per avere il diritto di stabilire la tassa.

Vede l'onorevole signor senatore Sclopis quanto fosse diverso il caso se si fosse trattato solamente di formulare un progetto per stabilire le basi di una legge.

Se fossero stati consenzienti i vescovi a questa sovratassa è certo che il Governo non avrebbe avuto difficoltà alcuna di valersi anche dei lumi che i vescovi potevano somministrare per indicare quali erano gli enti ecclesiastici che meglio avrebbero potuto essere soggetti alla sovratassa; ma altro è dare indicazioni per quindi preparare un progetto, altro è stabilire la legge, la quale non poteva emanare fuorchè dal potere legislativo.

SCLOPIS. Ma trovo una piccola contraddizione a quanto ci disse il presidente il Consiglio attuale nella tornata in cui ci ha annunciato la demissione del Ministero.

Egli diceva che queste proposte potevano servire di base alle trattative colla Santa Sede, e che anzi ci volevano altri nomi per avviarle.

Io non ho opinione preconcepita, desidero d'illuminare il mio criterio in una tal questione. Io amo che vi sia legalità e precisione. Uscirò dalla digressione, poichè dall'importanza delle parole esplicative del sistema generale del Governo dette in questa tornata dal guardasigilli ognuno dei miei colleghi, al pari di me, farà anche un sincero giudizio.

Io vengo ora a toccare di alcune minute considerazioni che ancora mi rimangono a fare. Il guardasigilli ammette l'identità di sostanza della proprietà individuale e della proprietà collettiva; soltanto il guardasigilli vede una diversità di cessazione nei possessori di questa proprietà; io non ci trovo altra diversità fuori quella che sorge dalla qualità della natura rispettiva; muore l'individuo di morte naturale, si devolve la sua successione a' suoi eredi; muore l'ente morale per morte civile, si devolve la sua successione al Governo.

Mi pare che i ragionamenti successivi non conferiscano

alla chiarezza dell'argomento, per conseguenza io accetto nell'interesse della causa che difendo la concessione che ha fatto l'onorevole guardasigilli, che non esiste quella grande diversità che molti dei propugnatori del progetto istituivano tra la proprietà collettiva e la proprietà individuale. E ne traggio la conseguenza naturale che la regola per la proprietà individuale è la stessa che per la proprietà collettiva.

Finalmente la questione si porta sulla valutazione intrinseca dell'utilità dei corpi morali: in questo io non entrerò in lunghe parole, farò solamente osservare che quando l'onorevole guardasigilli annunciò che fra i danni massimi c'era quello di veder santificato l'accattonaggio, e per conseguenza utilità grande ne verrebbe dall'abolizione di tutte le comunità dei religiosi mendicanti, io ne debbo inferire che sia intenzione del Governo, colla legge che si è proposta, di abolire ad un tratto tutte le corporazioni religiose mendicanti.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Ben inteso.

SCLOPIS. ...Perchè se il danno è tale e tanto quanto lo ha il guardasigilli annunciato, credo che sia una conseguenza diretta della sua massima il togliere questo triste spettacolo, come egli lo chiama, in tutto lo Stato.....

Signori senatori, abbrevierò il discorso rinnovando i miei ringraziamenti per la solita indulgenza usatami dal Senato, e dirò solo poche parole per mantenere la chiarezza del nostro assunto.

Noi riconosciamo nello Stato il diritto di togliere la personalità civile: noi lo vogliamo appoggiato ad una causa grave, ad una causa provata. In questa parte la nostra idea non è nuova.

Citerò le parole del signor Di Savigny, che è un maestro in fatto di giurisprudenza ed anche in fatto di legislazione e che certamente è un autore non sospetto di troppa parzialità verso le nostre corporazioni religiose, perchè non appartiene alla nostra comunione. Le parole del signor Di Savigny sono le seguenti (leggerò soltanto quello che fa al nostro caso):

« La personne juridique une fois constituée, ne doit pas être dissoute par la seule volonté des membres actuels, car elle existe indépendamment de ses membres: il faut encore l'autorisation de l'autorité souveraine. D'un autre côté les personnes juridiques peuvent être dissoutes par la décision seule de l'autorité, malgré la volonté de ses membres, si elles viennent à compromettre la sûreté ou les intérêts de l'État. Des classes entières de corporations qui prennent une direction dangereuse peuvent être abolies à la fois, c'est-à-dire par une disposition législative générale.....

« Une personne juridique peut aussi être dissoute dans un cas particulier, en vertu d'un acte politique et en dehors de toute règle. »

E qui porta l'esempio della distruzione di Cartagine, in cui le fondazioni che esistevano non perirono che quando Cartagine fu distrutta.

L'autorità del nome di questo scrittore esige che se ne ascoltino le parole con qualche attenzione.

« Pour les fondations ayant le caractère d'établissements publics ce droit de l'État s'exerce encore plus largement: et sans qu'elles deviennent dangereuses ou nuisibles, l'État peut les abolir, dès qu'il existe une voie meilleure pour arriver au but d'utilité générale dans lequel elles ont été créées. »

Ecco tutta la nostra teoria; non domandiamo nè più, nè meno di questo.

La nostra intenzione nel respingere il sistema delle modificazioni di proprietà quale si è presentato nelle proposte ministeriali si estende molto al di là del cerchio della questione attuale.

Io credo, nel mio particolare, che sarebbe utile che si facesse coi mezzi legali una riduzione numerosa dei conventi. L'ho detto nella relazione, lo ripeto qui solennemente; ma coi mezzi legali, per non violare il principio che credo inconcusso, la quale violazione credo possa trarci a tristissime conseguenze. Ne volete una prova, o signori? Ancora una citazione e finisco. Dove si sono fondati gli argomenti principali della discussione, a qual sistema? Sulle teorie francesi e sulle teorie dell'Assemblea costituente dell'89. Fu in quel tempo che si fissarono codesti principii: permettetemi che io vi legga poche linee di un libro di cui già fece cenno il senatore Gioia; un libro conoscitissimo: *Durégime constitutionnel* del signor Hello.

Thouret, membro dell'Assemblea costituente, diceva:

« La même raison qui fait que la suppression d'un corps n'est pas un homicide, fait que la révocation de la faculté accordée aux corps de posséder les fonds de terre ne sera pas une spoliation. »

Ecco la quintessenza di tutti i ragionamenti che si sono fatti in appoggio della legge. Qui termina il detto di Thouret.

Soggiunge il signor Hello: « Autant en pourrait-on dire des communes, si le législateur avait jugé à propos de changer cet antique élément de notre état social. »

Signori senatori, tutti questi principii si concatenano, tutte queste personalità si congiungono!

Una volta che avrete ammesso il principio che vi si domanda di sanzionare, voi dovrete subirne le conseguenze; e voi allora farete un grande assorbimento sociale e non servirete alla libertà.

DI CALABIANA. Avrei a fare un'osservazione al signor guardasigilli in ordine alla creazione della Commissione mista, la quale noi ci impegnavamo di appoggiare presso la Santa Sede e domandarne l'assenso.

Se mi permette il Senato, io leggerò le spiegazioni verbali date relativamente alla creazione della Commissione mista, per far conoscere quale fosse il mandato che noi desideravamo fosse commesso ai membri di questa Commissione. Eccone il tenore:

« In quanto alla seconda condizione, cioè sul modo che doveva essere designato dalla Santa Sede, per imporsi e ripartirsi la somma di lire 900,000 circa, i vescovi impegnavano la loro parola d'implorare dalla Santa Sede a che si annuisse, come già era stato nelle precedenti trattative tra il Governo e la Santa Sede, alla creazione di una Commissione mista, a cui si poteva commettere innanzi tutto il disbrigo di tale importante affare, e poi ove fosse così piaciuto al Governo ed alla Santa Sede, si potesse anche alla medesima Commissione conferire l'esame delle cose ecclesiastiche dello Stato. »

Si rileva da questo cenno che non era nostra intenzione di cangiare per nulla le trattative che precedentemente si erano intavolate tra il Governo e la Santa Sede.

E in secondo luogo che nelle espressioni di commettere a questa Commissione il *disbrigo di tale importante affare*, la parola *disbrigo* poteva accennare tanto al modo di ripartire questa imposta sul patrimonio ecclesiastico, quanto a combinare la maniera con cui il Governo poteva trattare colla S. Sede per sopperire al pagamento di questa somma.

PRESIDENTE. La discussione è continuata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.